

discutere ulteriormente, poichè conveniamo tutti nell'intelligenza che le si debba dare.

Ho udito che ad alcuni è sembrata troppa la facoltà concessa coll'articolo 1 al comandante militare; ad altri troppo poca. Se si fosse nondimeno avvertito all'articolo 128, si sarebbe osservato assai di leggeri che non si è fatto nell'articolo 1 che riprodurre la facoltà data con quest'articolo al comandante militare.

Nell'articolo si dice: « In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola chiamata »

Si è ripetuta, io diceva, nell'articolo 1 questa facoltà, perchè le osservazioni dell'onorevole Torre provano abbastanza che effettivamente sarebbe forse troppo rigoroso, troppo severo, talvolta potrebbe anche essere ingiusto l'imporre come obbligo al comandante del corpo una dichiarazione, una denuncia di diserzione in alcuni casi.

Ecco perchè si è dato solamente al comandante questo diritto in termini puramente facoltativi, ma si è creduto di restringere il tempo ad una sola chiamata per la ragione medesima che in tempo di guerra si concede la medesima facoltà al comandante militare. Ed io intorno a questo punto debbo solamente dichiarare che non ho mai detto, come alcuni hanno ripetuto, che noi siamo in istato di guerra, perchè so bene che per la dichiarazione dello stato di guerra ci occorrono alcuni procedimenti diplomatici i quali non si sono avverati, ma ho detto, e ripeto, parendomi di essere nel vero, che noi ci troviamo in tali condizioni che i motivi medesimi che giustificano alcune disposizioni date quando sussiste una dichiarazione di guerra concorrono per sostenere eguali e corrispondenti disposizioni in questi tempi che noi diciamo di pace, ma che sentiamo tutti essere tempi di vera guerra.

Non ritorno sulla disputa intorno agli ufficiali, perchè le osservazioni in proposito messe innanzi dal ministro della guerra parmi state abbastanza esplicite. Qui non si tratta di una riforma del Codice penale militare; se di ciò si trattasse, io accoglierei volentieri le osservazioni dell'onorevole Crispi; ma qui si tratta di provvedere ad un bisogno urgente in cui ci troviamo; questo bisogno si è verificato pei soldati, avete udito dal ministro che non vi è stato un solo ufficiale che abbia disertato, non possiamo adunque occuparci in questo punto degli ufficiali. Insisto perciò che sia mantenuto il primo articolo.

PINELLI. Ho chiesta la parola per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Mordini. Prima di tutto io dichiaro che non posso comprendere il senso delle sue parole che « l'aura non spira troppo propizia per la libertà del soldato. »

Io credo che nell'esercito italiano la libertà del soldato sia custodita al paro di quella del cittadino e tutti gli ufficiali italiani sarebbero pronti a reclamare, quando si presentasse un disegno di legge che minacciasse la libertà del soldato! *(Segni di approvazione)*

Ciò premesso, farò osservare due cose: che precisamente per conservare la dicitura della Commissione e del Ministero a cui erano dirette le osservazioni dell'onorevole Mordini è bene che siasi detto nel primo articolo, che sarà in facoltà del comandante del corpo, ecc. Poichè tanto il Ministero nel proporre questa dicitura, quanto la Commissione nel conservarla, ebbero in mente di lasciare al criterio del comandante del corpo di decidere quando doveva procedere subito alla dichiarazione di un disertore, cioè se dopo la prima chiamata o dopo qualche giorno.

Così il comandante che si trova sulla frontiera, e vedrà sparire un soldato, il quale, il giorno antecedente, avrà manifestato l'idea di allontanarsi e d'indurre i suoi compagni a seguirlo, lo dichiarerà immediatamente disertore dopo la sua mancanza alla prima chiamata, e quello che si trova in Napoli od in Torino, in un luogo centrale, avrà il buon senso di aspettare due o tre giorni, se sarà necessario, ed anche più, secondo le circostanze, prima di dichiarare disertore un soldato.

Quanto poi al dichiarare così presto disertore un soldato, l'onorevole Mordini forse non ha posto mente all'articolo 149 del Codice penale militare, pel quale il soldato ha cinque giorni di tempo utile per presentarsi; e non s'intende già che ei debba presentarsi al comandante del suo corpo, ma dice l'articolo: « Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pieno diritto incorsa, vale a dire cinque giorni, il militare assente si presentasse ad un'autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si rendesse realmente nel modo e nel termine che fosse dall'anzidetta autorità prescritto, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari. Ove la dichiarazione della diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta. »

Con quest'articolo, che non è abrogato, mi pare che la libertà del soldato sia ampiamente garantita.

Nei casi eccezionali in cui versiamo, colle arti subdole che cercano minarci l'esercito, è giusto che il comandante del corpo possa dichiarare, dopo la mancanza alla prima chiamata, disertore il soldato.

Quando il soldato avrà mancato ad una chiamata per tutt'altro motivo e non abbia nessuna intenzione di disertare, la legge gli dà la più ampia facoltà di presentarsi al primo carabiniere venuto, ad un aiutante di piazza qualunque, se c'è, e se non ci fosse aiutante di piazza, al sindaco; di presentarsi, dico, e dichiarare che non ha mai avuta intenzione di disertare o che è pentito. In tali casi la diserzione cessa di fatto, ed il soldato ritornando al corpo vi è punito con sole pene disciplinari.

Mi pare quindi che non sussistano le ragioni dell'onorevole Mordini, e poichè egli non ha fatta alcuna proposta, non aggiungo altre parole.

Voci. Ai voti! ai voti!

CUZZETTI. Dirò due parole soltanto.

TORNATA DEL 30 GIUGNO

Io aveva presentato un emendamento concepito in questo senso: « Sarà denunziato come disertore, ecc. »

Dietro le spiegazioni date or ora dall'onorevole relatore e da altri membri della Commissione che la parola *dichiarare* abbia anche nel Codice militare il senso di *denunziare*, io non ho nessuna difficoltà che passi la parola così proposta anche in questa legge.

Visto poi che anche le altre parole: *sarà in facoltà*, non possono avere effetto, e non furono dettate che da un sentimento di riguardo verso i soldati mancanti alla chiamata, piuttosto che a concedere l'arbitrio di aggravare la loro condizione, e poichè io non intendeva escluderla che per togliere il pericolo di un abuso in loro aggravio; io dichiaro di ritirare il mio emendamento ed accetto la proposta della Commissione.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo 1.

(La Camera approva.)

Articolo 2...

Voci. A domani! a domani!

PANATTONI. Ciò che io voleva dire potrò dirlo domani, giacchè trattasi di una spiegazione che può susseguire all'articolo 1.

PRESIDENTE. Domani sarà iscritto il deputato Panattoni per il primo.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente disposizioni relative alle diserzioni militari.

Discussione dei progetti di legge:

2° Istituzione di Casse di depositi e prestiti nelle principali città del regno;

3° Convenzione pel servizio postale marittimo fra Ancona e l'Egitto;

4° Strade nazionali della Sardegna;

5° Tasse universitarie;

6° Abrogazione delle leggi che accordavano premi ai fabbricanti di tessuti in lana nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Lettura d'un disegno di legge del deputato Nisco e di altri per la concessione d'una ferrovia da Capua a Termoli, con diramazione — Parlano sopra la questione d'ordine i deputati Giacchi e Susani. = *Congedi.* = Presa in considerazione di questa proposta, e di due altre del deputato Santocanale: la 1^a per cessione di terreno al municipio di Palermo; la 2^a per l'affrancamento di censi nelle provincie siciliane. = Seguito della discussione del disegno di legge sulle diserzioni militari — Domanda del deputato Panattoni, e spiegazioni del ministro per la guerra — Aggiunta del deputato Crispi all'articolo 2 — Osservazioni del deputato Pinelli e del ministro per la guerra — È inviata alla Commissione — Osservazioni del deputato Mordini, e schiarimenti del ministro — L'articolo è approvato — Osservazioni del deputato Mazza all'articolo 3 — Emendamento dei deputati Pica, Mosca e D'Ayala — Parlano il regio commissario, il ministro per la guerra, ed i deputati D'Ondes Reggio, Piroli, Giorgini, Pisanelli, relatore, De Filippo e Pescetto — Il primo capoverso dell'articolo è approvato con emendamenti — Emendamento del deputato Mordini alla seconda parte — Osservazioni del regio commissario, e dei deputati Ferracciù, Pisanelli, relatore, Giorgini e Crispi — L'emendamento è approvato — Emendamento dei deputati Mordini e Cannavina all'articolo 4 — Opposizione dei deputati Pessina, Santocanale, Pinelli e del regio commissario — L'uno è ritirato, l'altro rigettato — Emendamento del deputato Mazza, combattuto dal regio commissario e dal deputato Pescetto, e ritirato — Emendamenti dei deputati Crispi e Michelini all'articolo 5 — Opposizioni al primo, del regio commissario — Considerazioni del deputato Melchiorre.

La seduta è aperta alle ore 1 15 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni:

8378. Settecentosessanta cittadini dei comuni di Bi-

vena, Cammarata, San Giovanni, Casteltermini, Santo Stefano, Cianciana, San Biagio ed Alessandria nella provincia di Girgenti, domandano di essere aggregati alla giurisdizione dell'antico tribunale di Girgenti.

8379. Settanta cittadini d'Isernia reclamano contro

la proposta del Consiglio municipale diretta a ottenere la soppressione del convento dei Minori Osservanti esistente in quel comune.

8380. Vinti Agostino, di Ventotene, provincia di Napoli, già capitano della guardia nazionale mobile chiede un impiego presso qualche amministrazione dello Stato.

8381. Passero Melchiade, di Vallo in Principato Citeriore, ricorre per la continuazione dell'assegnamento statogli corrisposto per un anno solo.

8382. Alcuni cittadini di Montalbano, provincia di Basilicata, invocano dal Parlamento un provvedimento diretto ad abolire le decime ecclesiastiche le quali gravitano sopra i loro fondi.

8383. Lubanski-Grimala Enrico, cittadino di Barcellona in Sicilia, prega la Camera d'interporre i suoi uffici perchè dal ministro dell'istruzione pubblica venga fatto acquisto del suo libro: *La vérité sur les lettres de Proudhon*, ad uso delle biblioteche, degli stabilimenti d'educazione universitaria e secondaria.

8384. La Giunta municipale di Salerno espone alcune considerazioni tendenti a ottenere la facoltà di occupare il monastero delle monache Benedettine Cassinesi denominati di *San Giorgio*.

8385. Quattrocentosettantanove studenti delle Università di Modena, di Siena e di Pavia domandano l'abolizione delle tasse scolastiche.

8386. Cittadini appartenenti a società di mutuo soccorso nelle provincie siciliane pregano la Camera a respingere il progetto di legge sulle associazioni.

8387. Le Giunte comunali e vari abitanti di Grassano e di Saponara, provincia di Basilicata, e 191 individui di Piedimonte, provincia di Terra di Lavoro, chiedono l'abrogazione o quanto meno la revisione delle leggi concernenti le tasse di registro e bollo.

8388. Gigli dottore Vincenzo, di Mondavio, direttore e capo d'ufficio nel cessato appalto macinato della provincia di Pesaro e Urbino, a nome proprio e degli impiegati da lui dipendenti, rinnova l'istanza registrata al n° 7314, perchè sino a definitivi provvedimenti continuino ad essere retribuiti dello stipendio di cui godevano.

8389. Le aiutanti di guardaroba della cessata Corte di Napoli si lagnano della riduzione a metà dei loro stipendi e di essere private delle indennità e soprassoldi di cui godevano, e fanno istanza per recuperare gli interi loro assegnamenti.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato La Porta ha la parola.

LA PORTA. Domando alla Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 8378, colla quale 760 cittadini dei comuni di Bivona, Cammarata, San Giovanni, Casteltermini, Santo Stefano, Cianciana, San Biagio ed Alessandria, nella provincia di Girgenti, reclamano contro il decreto del 9 febbraio scorso che provvede all'organizzazione giudiziaria delle provincie di Sicilia.

Si tratterebbe di ricondurre la legge al suo spirito, cioè alla decentralizzazione giudiziaria diretta ad avvi-

cinare i litiganti alla loro sede giudiziaria, mentre al contrario con quel provvedimento per il circondario di Bivona nella provincia di Girgenti noi vediamo le popolazioni allontanate dalla loro sede giudiziale, popolazioni che prima percorrevano sei ore di via per raggiungere la sede giudiziaria, ora debbono impiegarvi due giorni interi, e nell'inverno massime non potendo passare i fiumi o debbono perder maggior tempo o vedersi ridotti nell'impossibilità di litigare.

Per queste ragioni ed in appoggio di questa petizione trovandosi deliberazioni di Consigli comunali e provinciali, domando l'urgenza di questa petizione.

(È decretata l'urgenza.)

SALVONI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 8388 di cui testè venne letto il suoto.

Sarà facile persuadermi delle ragioni dell'urgenza se vorrete riflettere che si tratta di 1282 impiegati da 20 a 40 anni dell'amministrazione cointeressata dell'abolito dazio sul macinato nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, ai quali dal giorno di ieri venne a cessare quello stipendio mensile che a buon diritto si erano abituati a considerare come la sorgente principale del sostentamento loro e delle loro famiglie.

Ognun vede pertanto come sia necessario che questi disgraziati sappiano al più presto possibile qual conto il Parlamento e il Governo italiano faranno dei loro reclami e dei loro lunghi e onorati servizi, sia per diritto, sia per equità, affinchè gli effetti d'una misura che, sebbene reclamata da tutte le considerazioni politiche ed economiche, era per essi pur sempre una grande sventura, non abbiano a farsi più gravi per una incertezza soverchiamente prolungata.

(È ammessa l'urgenza.)

RICCIARDI. Onorevole presidente, la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricciardi ha la parola.

RICCIARDI. Nella qualità di avvocato universale (spesso delle cause perdute) debbo domandare l'urgenza per la petizione 8389, la quale è firmata da un certo numero di donne impiegate un tempo nel guardaroba di casa reale.

Queste donne si lagnano di non ricevere se non una specie d'elemosina, mentre gli impiegati del sesso maschile ricevono l'intero soldo.

Trovo poi in questa petizione alcune parole che raccomandando all'attenzione della Camera.

Dicono le petenti: « Propongonsi giornalmente economie, ma queste gravitano sempre sugli infelici, non mai sopra coloro che godono grassi stipendi. »

Aggiungono le petenti stare in loro favore l'esempio di ciò che fu fatto a pro degli impiegati delle Corti di Modena e Parma, cui conservavasi il soldo. Ciò stando, ingiusto sarebbe il negare a queste povere donne ciò che è stato concesso a impiegati dell'altro sesso.

Per tutte queste ragioni domando l'urgenza di questa petizione.

(È decretata d'urgenza.)

FRISCIA. Prego la Camera che voglia decretare di urgenza la petizione 8388.

TORNATA DEL 1° LUGLIO

Si tratta d'un valoroso straniero il quale ha combattuto per la causa nazionale e che in conseguenza delle prove di valore e dei servigi resi all'Italia ha ottenuto la cittadinanza di vari comuni del regno ed egualmente la naturalizzazione italiana.

Avendo egli ultimamente pubblicata un'opera sua, chiede che quest'opera sia riconosciuta d'utilità pubblica, e quindi che il Ministero d'istruzione pubblica possa ordinare che le biblioteche dello Stato accolgano quell'opera stessa.

Io prego la Camera che voglia dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È decretata d'urgenza.)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mandoj-Albanese.

MANDOJ-ALBANESE. Io non ho mancato mai alle riunioni della Camera in tutte le sue sedute; per affari di famiglia importanti negli scorsi giorni fui costretto momentaneamente ad allontanarmene. Arrivato in Genova fui obbligato per infermità di rimanervi anche nelle giornate del 28 e del 29, in cui in quest'aula si discuteva sull'autorizzazione provvisoria del bilancio.

Siccome io era uno degli iscritti a parlare in merito, così non ho potuto, mio malgrado e dispiacere, adempiere a questo mio incarico.

Sento qui pure ora l'obbligo di dichiarare alla Camera che in caso fossi stato io presente alla votazione mi sarei unito ai miei colleghi del partito a cui mi prego d'appartenere, votando per il sì.

PRESIDENTE. La Camera ha ricevuti i seguenti omaggi:

Dall'autore, *Une lettre sur la solution de la question romaine*;

Dall'Accademia Pontoniana in Napoli, un esemplare di un *Manuale di chirurgia militare*.

LETTURA E PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO NISCO PER UNA FERROVIA DA CAPUA A TERMOLI CON DIRAMAZIONI.

PRESIDENTE. Gli uffizi I, II ed VIII hanno ammesso alla lettura la proposta di legge fatta dal deputato Nisco e da altri deputati.

Si dà lettura di questa proposta di legge:

« Art. 1. È approvata una linea di strada ferrata ad un binario, da Capua pel ponte del Torello, Telese, Benevento, Campobasso, e lungo la valle del Biferno a Termoli, con diramazioni dal Torello a Piedimonte e da Benevento a Foggia traversando il circondario di Ariano.

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a stipulare il corrispondente capitolato di concessione sulla base del quaderno d'oneri annesso alla presente legge.

« *Firmati:* N. Nisco, Silvio Spaventa, San Donato, P. S. Mancini, Ruggiero Bonghi, Carlo Poerio, Pietro Moffa, Girolamo Pallotta, Leopoldo Cannavina, Giu-

seppe Di Martino, Giuseppe Leonetti, Eduardo Grella, E. Pessina, Luigi Giordano, Nicola Giacchi, Federico Torre, Camillo Caracciolo, Gaetano De Peppo, Mariano D'Ayala, De Blasiis, Amilcare Anguissola, Francesco Stocco, Beniamino Caso, Stefano Jadopi, Pietro Palomba, M. Ruggiero, V. Doria, Fedele De Siervo, generale G. Avezana, Bruto Fabricatore, Paolo Emilio Imbriani, Michele Persico, C. Napolitano, F. Mandoj-Albanese, F. De Luca, Lazzaro, De Sanctis, G. Romano, Catucci, F. Giunti, Carlo Fraccacreta, Mariano Maresca, De Filippo, Donato Morelli, Raffaele Lanciano, Vincenzo Spinelli, Vincenzo Vischi, De Cesare, G. Pisanelli, G. Barracco. »

« *Quaderno per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata da Capua a Termoli con diramazione a Piedimonte ed a Foggia.*

« Art. I. Il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a sue spese, rischio e pericolo una strada ferrata ad un solo binario che metta in comunicazione Capua con Termoli per Telese, Benevento e servendo Campobasso; ed un ramo che dal Torello arrivi a Piedimonte; non che un altro da Benevento a Foggia pel circondario di Ariano, sotto le condizioni e norme espresse nei seguenti articoli, ed in base al progetto della Commissione tecnico-governativa degli ingegneri del genio civile napoletano.

« Art. II. La strada sarà costruita secondo il progetto di massima che fra due mesi dalla stipulazione sarà compilato dall'ingegnere capo del genio civile Rossi Vincenzo Antonio a spese del concessionario, il quale si obbliga nello stesso termine di presentare gli studi, i rilievi e piani di arte da Capua al Torello, in sei mesi quelli dal Torello a Benevento ed in altri sei mesi quelli da Benevento a Termoli. Tali studi di massima e particolarizzati dovranno essere dal ministro dei lavori pubblici approvati, come pure quelli delle due diramazioni, prima di darsi cominciamento ai lavori.

« Art. III. I termini pel compimento dei vari tratti della ferrovia saranno da Capua a Benevento fra 18 mesi dal capitolato, e da Benevento a Termoli fra 18 mesi successivi. Le diramazioni si potranno eseguire durante questo periodo o compiuta la linea principale.

« Art. IV. La durata della concessione è stabilita a 99 anni partendo dal 1° gennaio 1868.

« Art. V. È riservata al concessionario la facoltà di cedere ad una società anonima tutti i diritti e gli obblighi ad esso spettanti e dipendenti dalla ottenuta concessione. Questa società dovrà essere costituita secondo le leggi dello Stato, e con quel capitale e numero di azioni che sarà determinato di accordo col Governo. Potrà il concessionario medesimo cedere nei modi suindicati a società speciali e distinte da quella della linea principale la costruzione e l'esercizio delle diramazioni a Piedimonte ed a Foggia per Lucera.

« Art. VI. Nella presentazione per l'approvazione del piano parcellario e del profilo longitudinale su cui sarà tracciata la linea definitiva della strada e la sua altimetria saranno positivamente indicati i siti delle sta-

zioni, i quali, per essere riconosciuti definitivi, avranno d'uopo dell'approvazione del Ministero.

« Art. VII. Le norme per la costruzione del corpo stradale, delle opere d'arte e dei fabbricati saranno nel capitolato stabilite dal ministro secondo le norme di già convenute per la ferrovia da Torino a Savona, che serviranno di regola pure per quanto riguarda il materiale fisso, il materiale mobile, il telegrafo ed il servizio postale e dei trasporti militari.

« Art. VIII. Per garantire l'esatto adempimento degli obblighi che il concessionario assume con la presente concessione, esso dovrà, entro il termine di tre mesi dal giorno della stipulazione del definitivo strumento di concessione, fornire al Governo una cauzione di due milioni di lire in effetti pubblici dello Stato, o in lavori inservienti alla ferrovia medesima, debitamente certificati e valutati con la ritenuta del decimo sul valore effettivo. Darà inoltre il concessionario, nell'atto della stipulazione dell'istrumento definitivo di concessione nel modo sopra indicato, una cauzione provvisoria di lire quattrocentocinquanta mila, la quale sarà perduta, e la concessione s'intenderà come non avvenuta, non adempiendosi agli obblighi in essa contenuti nei termini stabiliti.

« Art. IX. È data facoltà al concessionario d'imprendere immediatamente i lavori dopo l'approvazione di una sezione di detta linea sugli studi particolarizzati; e tali lavori, in caso di non esecuzione dei patti espressi nei precedenti articoli, resteranno a beneficio dello Stato, senza dargli diritto a compenso veruno.

« Art. X. Lo Stato garantisce al concessionario un prodotto brutto di esercizio chilometrico di lire ventiduemila a chilometro dal giorno in cui è aperto al servizio degli uomini e delle merci fino al termine della concessione ogni tratto della linea.

« Art. XI. È facoltato il concessionario di ottenere dalle provincie e dai comuni interessati un sussidio.

« Art. XII. Se nel tronco da Benevento a Foggia sarà necessario alcun traforo, la spesa eccedente le lire 140,000 a chilometro, si pagherà dallo Stato, dietro legale verifica. Lo Stato avrà il diritto di eseguire direttamente questo lavoro di traforo, ed il concessionario l'obbligo di corrispondere allo Stato detta somma di lire 140,000 a chilometro quando lo Stato volesse a sue spese, rischio e pericolo eseguire l'opera del traforo.

« Art. XIII. Il Governo entrerà in possesso della ferrovia che forma l'oggetto della presente concessione non appena il termine della concessione medesima sarà compiuto. Sarà per la immissione in possesso del Governo e per la cessione alla società contemplata nell'articolo 3, nonché per la costituzione di essa, tutto regolato conformemente a quanto è stato già sanzionato nel quaderno degli oneri per la ferrovia da Torino a Savona, annesso alla legge del 31 luglio 1861.

« Art. XIV. Similmente si terrà per norma al capitolato della presente concessione il prescritto nel cenato quaderno d'oneri tanto pei capi di penalità e di decadenza e provvedimenti relativi, quanto per le di-

sposizioni generali, per le franchigie dei dazi sui materiali occorrenti alla ferrovia ed ai diritti di registro graduale. »

Bisognerà ora attendere che la Camera sia in numero.

NISCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco ha facoltà di parlare.

NISCO. Lo sviluppo di questo progetto di legge è molto semplice, poichè, avendo a base una petizione firmata da 12,473 cittadini appartenenti a 219 comuni, e per conseguenza l'interesse di due milioni di abitanti delle provincie meridionali, ed essendo stato sottoscritto da 50 deputati, ha per sè stesso tali qualità per essere preso in considerazione da richiedere uno sviluppo brevissimo.

Io sono pronto a ciò fare quandochessia, anche al momento. Il vero non ha bisogno di molte parole per farne la dimostrazione.

PRESIDENTE. Fatto è che quand'anche ella lo sviluppasse adesso, il che regolarmente non potrebbe farsi, perchè ad ogni modo bisognerebbe ottenere l'assenso della Camera, non potrei mettere a partito la presa in considerazione atteso il difetto del numero dei deputati che all'uopo occorrono.

Il deputato Giacchi ha la parola.

GIACCHI. Il progetto di legge presentato dall'onorevole Nisco tocca gl'interessi vitali di cinque provincie e di non meno che due milioni di abitanti. Migliaia di firme e petizioni appositamente rassegnate al Parlamento confortano il progetto di legge, d'altronde segnato da circa 50 deputati.

Questo progetto si rannoda colla legge che oramai si trova in discussione presso gli uffizi, relativa alla concessione delle ferrovie meridionali. Presso la stessa Commissione trovasi pure la petizione testè accennata.

Quindi chiederei che la Camera volesse permettere che questo progetto di legge passasse alla stessa Commissione onde tenerlo presente nella discussione di cui si è già impadronita.

SUSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Farò questa proposta alla Camera appena sia in numero.

Il deputato Susani ha la parola.

SUSANI. Quanto al progetto di legge, io non credo che si possa prescindere dalle norme del regolamento, le quali vogliono passi per gli uffizi e che si provveda nel solito modo.

Nell'interesse poi dei proponenti medesimi, onde abbreviare le formalità, domanderei che la petizione alla quale si appoggia il progetto di legge venisse trasmessa alla Commissione che gli uffizi della Camera hanno nominato per istudiare il progetto di legge sulle ferrovie meridionali. In questa maniera la Commissione, la quale non potrebbe forse aspettare che gli uffizi pronunciassero sopra quest'altro progetto di legge, avrebbe argomento di trattare fin d'ora di questa cosa, che io penso anzi non si possa trattare disgiuntamente.

TORNATA DEL 1° LUGLIO

Quindi a me pare che nell'interesse stesso dei proponenti la mia proposta dovesse essere accolta.

NISCO. La Camera con antecedente deliberazione ha deciso l'invio della petizione dei 219 comuni di cui innanzi si è fatto parola precisamente alla Commissione incaricata della legge circa le ferrovie meridionali, proposta dal Ministero. Quindi io domando che resti quello che è stato stabilito, nè si potrebbe revocare.

Se poi si vuole che il progetto di legge presentato da me e da altri 50 miei colleghi sia trasmesso alla stessa Commissione, io non mi ci oppongo, nè insisto per fare un discorso.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Si fa l'appello nominale.)

Il deputato Minervini ha presentato un progetto di legge, che sarà trasmesso agli uffici perchè ne sia autorizzata la lettura.

Il deputato Barracco domanda alla Camera che gli voglia accordare un congedo di venti giorni per un doloroso avvenimento domestico che lo chiama in Napoli.

(È accordato.)

Il deputato Rodrigo Nolli scrive che, non potendo trovarsi a Torino perchè i suoi affari lo tengono in Napoli, chiede che gli venga concesso il congedo di un mese.

(È accordato.)

Il deputato Ginori-Lisci scrive che, come industriale e come giurato dovendo egli recarsi all'esposizione di Londra, abbisogna del congedo di 40 giorni.

(È accordato.)

Prego la Camera di prestare attenzione.

Al principio della tornata fu data lettura del progetto di legge presentato dal deputato Nisco ed altri, lettura che è stata autorizzata dagli uffici I, II, VIII. Codesto disegno di legge è relativo all'approvazione di una linea di strada ferrata ad un binario da Capua pel ponte del Torello, Telese, Benevento, Campobasso, e lungo la valle dal Biferno a Termoli, con diramazioni dal Torello a Piedimonte, e da Benevento a Foggia, traversando il circondario di Ariano.

Il deputato Nisco ha annunciato che svolgerebbe questo progetto con parole brevissime, e pregherebbe la Camera che lo voglia inviare alla stessa Commissione che si occupa del progetto ministeriale relativo alle ferrovie meridionali e della Lombardia.

Il deputato Giacchi si è unito a tale domanda, ed il deputato Susani ha fatto osservare che sarebbe bene il decretare l'invio alla detta Commissione.

Interrogo adunque la Camera se permetta che il deputato Nisco svolga il suo disegno di legge.

NISCO. Chiedo di parlare.

Siccome, torno a dirlo, si tratta dello schema di una legge reclamata da una popolazione di due milioni di abitanti, e siccome è stato firmato da cinquanta deputati, credo che la Camera potrebbe risparmiare a sè la noia di sentire i miei ragionamenti, ed a me la pena di ripetere cose a tutti notissime, quali sono le utilità incontrastabili della ferrovia campano-sannitica, e man-

dare la mia proposta alla stessa Commissione che esamina il progetto ministeriale delle ferrovie dell'Italia meridionale, conformemente è stato dimandato dall'onorevole Giacchi.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se intenda di prendere in considerazione il disegno di legge presentato dal deputato Nisco.

(La Camera delibera affermativamente.)

Ciò posto, se non vi è opposizione, il detto disegno di legge sarà inviato alla Commissione della quale abbiamo parlato.

(È ammesso l'invio.)

Il deputato Santocanale è presente?

Una voce. Sì, è presente.

SVOLGIMENTO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE DEL DEPUTATO SANTOCANALE.

PRESIDENTE. Alcuni giorni or sono fu data lettura di due disegni di legge presentati dal deputato Santocanale. Siccome egli, per caso, non era presente, non ho potuto invitarlo ad indicare il quando proporrebbe di svolgerlo. *(Conversazioni)*

Favoriscano di far silenzio. Non mi giunge la voce dell'oratore.

SANTOCANALE. Io propongo la cessione al municipio di Palermo di breve spazio di terreno demaniale situato nell'interno della città per caseggiarlo di abitazioni atte a famiglie discrete e industriose. Questo terreno, come tutte le proprietà demaniali, è in vendita; sin dal 1854 si sono fatte le misure ed estimazioni; ma quel terreno non è compreso perchè mai ha prodotto una rendita.

Domando dalla generosità del Parlamento ed oggi dalla Camera che fosse dispensata così dall'incanto, che dal prezzo. L'incanto porterebbe richiedere tempo e dispendio, e il prezzo sarebbe per il tesoro dello Stato come una goccia d'acqua nel mare.

Io prego dunque che si faccia questo beneficio per questa opera utile e forse necessaria. Nessuna città ha tanto bisogno di questo soccorso, quanto quella, la quale non ha ancora potuto riaversi dei danni degli incendi e di due bombardamenti.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, questo progetto s'intenderà preso in considerazione.

(È preso in considerazione.)

SANTOCANALE. Ho proposto ancora una modificazione al progetto dello scioglimento delle enfiteusi siciliane che sono una piaga di quel paese, e, se la Camera me lo permettesse, io mi accingerei a rappresentare quali sono le mie idee; ma se non si crede a proposito, mercè una particolare discussione negli uffici e nelle Commissioni, la Camera si risparmierebbe la noia di sentire a lungo la mia voce.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, anche questo progetto s'intenderà preso in considerazione.

(È preso in considerazione.)

Siccome c'è una Commissione governativa incaricata dell'esame di tale materia, si potrà eziandio dare comunicazione di cotesto progetto del deputato Santocanale a quella Commissione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE DISERZIONI MILITARI.

PRESIDENTE. Si riapre la discussione sul progetto di legge relativo alle diserzioni militari.

La parola spetta al deputato Panattoni tra il primo ed il secondo articolo.

PANATTONI. Prima che si passi alla penalità di cui si occupano gli articoli 2 e seguenti, io debbo fare tre considerazioni, alle quali desidero che presti attenzione l'onorevole ministro della guerra, e si compiaccia di dare spiegazioni. La prima concerne la procedura. Il Ministero della guerra fin dell'anno passato ha proposto uno schema di legge che tendeva a modificare alcuni articoli del Codice penale militare, e tra le altre materie prese di mira anche quella della diserzione, e la prese di mira primieramente nel rispetto della procedura. Fu avvertito allora che, accrescendosi il numero di questi reati, trovavasi gravato l'ufficio dell'avvocato generale fiscale delle milizie da moltissimi processi contumaciali, i quali occupavano tempo e fatica superflua, perchè al presentarsi o all'arresto degli imputati si rendevano per lo più inutili molte delle formalità già fatte. Ora, essendo quel progetto di legge stato riferito alla Camera e posto anche in discussione, ma non discusso, domando all'onorevole ministro se, mentre con l'attuazione di questa legge accresce provvisoriamente la penalità, pensa che giovi anche scemare gl'inviluppi della procedura.

Passando poi alla penalità, due considerazioni io debbo fare. La prima è che, mentre circostanze di supremo interesse ci obbligano a fare una legge temporaria, e che contiene prescrizioni reclamate dalle urgenze del momento, io so d'altra parte che la sollecitudine del Ministero ha pure avvertito a cause morali ed estrinseche, e ad altre cause intrinseche ed inerenti al militare servizio che influiscono sulla diserzione; e mi è noto essere stata diramata una circolare a quei comandanti di corpi ai quali, coll'articolo 1, votato ieri, fu attribuita la facoltà di dichiarare chi fosse disertore. Ora io pregherei l'onorevole ministro della guerra a voler dire alla Camera se da quella circolare, che credo diramata da quasi un mese, sia derivato in qualche guisa quel beneficio che si attendeva. Codesta circolare deve certamente essere stata diretta a temperare e diminuire una quantità d'inconvenienti che nascevano dal rigore del servizio, dalla difficoltà di fare giustizia ai militari sopra alcuni loro diritti, che fosse meglio provvisto al loro vitto, o, come dicesi, *rancio*, che fosse anche migliorato il regime delle carceri e il modo di tenere divisi i militari dai rei ordinari durante la pena; le quali

cose ed altre consimili, ove fossero già in via di progresso, potrebbero legittimare l'attuale aumento di penalità; poichè la Camera intenderebbe che se il Governo da una parte richiede un aggravamento di pena, dall'altra riconosce l'obbligo, ed è pur troppo un obbligo sacro, di far sì che la diserzione, che è il pessimo degli abusi per chi deve osservare la disciplina, non fosse anche qualche volta un atto d'inevitabile disperazione. (*Oh! oh!*)

Devo a questo proposito avvertire, giacchè la frase è sembrata forse a taluno eccessiva, ed io non soglio mai eccedere nelle mie frasi, che al Ministero della guerra sono state rappresentate per spiegare qualche diserzione, cose molto gravi dagli stessi auditori militari. Ed io sono in grado, anche oggi stesso, ove non l'avesse già presente da sè l'onorevole ministro, di far note alla Camera taluna di quelle cause gravi, che furono riferite coscienziosamente e con utile intendimento da quei funzionari o magistrati militari. Anzi è appunto da codeste partecipazioni e da codesti avvisi che l'onorevole ministro trasse la convinzione che era necessario provvedere con la sua circolare a cose di tanta gravità.

L'ultima osservazione che intendeva di fare risulta dal progetto di legge del 1861 a cui ho fatto allusione, e che fu riferito, e non è stato dichiarato d'urgenza; cioè che i militari, siccome pagano il cappotto, hanno diritto di recarselo seco. Domando quindi se sarebbe giusto che fra le cause aggravanti la diserzione restasse anche la vendita del cappotto.

Vedendo pertanto che nella presente legge non sono state contemplate codeste specialità, io prego per ischiarimento della odierna discussione l'onorevole ministro a volermi dare alcune spiegazioni in proposito.

PETITTI, ministro per la guerra. Quantunque la legge a cui ha fatto allusione l'onorevole preopinante sia stata preparata dal Ministero precedente, ciò nondimeno io la conoscevo, perchè me ne sono alquanto occupato.

Siccome però quella che mi sono fatto a proporre alla Camera dev'essere una legge assolutamente passeggera, coll'unico intento di sminuire le diserzioni che si verificano al presente ho cercato di togliere quanto poteva avere un'apparenza di lunga durata, ed è per questo che non vi ho nemmeno introdotte delle disposizioni contenute nelle altre leggi, perchè essa non doveva avere che un carattere provvisorio.

Io spero che presto si voterà l'altra legge che deve essere permanente e recare un miglioramento nel Codice penale militare, mentre questa non deve durare che per un anno.

Se la Camera giudica opportuno di inserire in questa legge alcune parti di quella, non ho difficoltà di aderirvi, però ho creduto di dover spiegare quale sia stato il suo concetto; e con ciò spero di aver risposto al primo quesito postomi dall'onorevole Panattoni.

Vengo al secondo.

È verissimo che un uditore di guerra ha segnalato al ministro alcuni inconvenienti non che le cause le quali

TORNATA DEL 1° LUGLIO

a parer suo, possono aver influenza sulle diserzioni. Rendo giustizia al buon volere di questo uditor di guerra, e nello stesso tempo anche al criterio legale che ha dimostrato, però non credo che tutte le cose che egli ha dette abbiano quell'importanza che egli vi attribuisce; stimo che in alcune cose ha parlato come taluno che non è militare. Ciò nullameno ho fatto tesoro delle sue osservazioni e aggiungendole a molte altre giunte da altre parti, nonchè a quel poco di esperienza che ho io stesso per le nozioni che si erano raccolte prima al Ministero della guerra, un mese fa ho diramato all'uopo una circolare nella quale si parla di molte cose (mi rincresce non averne qui copia per darne lettura alla Camera), però ne è esclusa la questione del vitto perchè non ammetto che il vitto possa avere influenza sulle diserzioni.

Questa circolare ha ottenuto il suo effetto perchè i militari sono assuefatti all'obbedienza, e quando una misura parte dal ministro della guerra, è sicuro il ministro che è tenuta in quel conto che si deve ed è eseguita. Però l'esperienza di un mese è un po' breve, qualche risultato credo si sia ottenuto; ma per provare che le varie cose sulle quali il ministro ha chiamato l'attenzione dei comandanti di corpo non hanno tanta influenza, e che l'influenza principale, come ho già detto, sta nelle macchinazioni, dirò che le diserzioni dopo il viaggio del Re erano non già cessate, ma notevolmente diminuite.

In questi momenti di recrudescenza del brigantaggio nelle provincie napoletane, di dimostrazioni clericali fatte dai vescovi a Roma e di varie altre dimostrazioni che ebbero luogo, la diserzione è aumentata ed è aumentata in modo sensibilissimo, in guisa da essersi veduti dei complotti di 20, 30 soldati che hanno cercato di disertare insieme. (*Sensazione*)

Questa è la prova più evidente che le diserzioni si legano con tutte le altre macchinazioni che si fanno contro il nostro Stato. (*Bene! Bravo!*)

Il terzo punto è relativo al cappotto; e in quanto a questo io non ne ho parlato, perchè, quantunque sia bene che la legge ammetta questa disposizione, perchè bisogna che la legge sia d'accordo col fatto, nel fatto però non se ne tiene conto.

Come i giudici sanno che il cappotto è proprietà del militare, nel giudizio non si tien mai conto di questa circostanza aggravante.

È bene che quando si riformerà il Codice si faccia questa correzione onde la legge sia d'accordo con quello che si fa, ma non c'è quest'urgenza, perchè l'esportazione del cappotto non è causa aggravante.

Queste sono le risposte che mi sono stimato in debito di fare ai quesiti propostimi dall'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Mi chiamo soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, le quali tornano utili alla questione, e mostrano non essere stato inopportuno quanto io ebbi l'onore di dire.

PRESIDENTE. Siamo dunque all'articolo 2, che è così concepito:

« Art. 2. La pena della reclusione militare, stabilita dall'articolo 139 del Codice penale militare, per la diserzione all'interno potrà estendersi a due anni, secondo le circostanze.

« Nei casi previsti dall'articolo 133 dello stesso Codice, essa sarà estensibile a tre anni. »

Il deputato Crispi aveva proposto di togliere questo alinea, che dice: *nei casi previsti dall'articolo 133, ecc.*, e sostituire un altro alinea che la Camera ha sott'occhio, essendo stampato. Ma oggi mi ha dichiarato che egli rinunzia a quel suo emendamento soppressivo dell'alinea del progetto ministeriale, e che invece aggiungerebbe all'articolo intiero, cioè alla prima parte dell'articolo ed all'alinea del progetto ministeriale; il seguente secondo alinea:

« Qualora il reato abbia avuto per effetto il passaggio del disertore in territorio occupato dal nemico, la pena sarà del terzo grado della reclusione militare. »

Il deputato Crispi ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

CRISPI. Il mio emendamento non ha bisogno di un lungo sviluppo. Dai vari discorsi pronunciatisi nella Camera tutti hanno potuto comprendere che lo scopo di questa legge si è d'impedire quelle diserzioni che vengono provocate da gente che sta oltre il Mincio. Ed in verità, se essa legge non avesse l'effetto di reprimere cotesti reati, credo che l'opera nostra non otterrebbe il suo vero intento.

TROMBETTA, commissario regio. Domando la parola.

CRISPI. La Camera ben comprende che non puossi altra ipotesi prevedere che quella del passaggio dei nostri disertori al di là del Mincio. Il Veneto essendo occupato da nemici insidiosi, da quel punto vengono le subornazioni e per quelle frontiere se ne fugge l'incerto soldato che spesso ignora di tradire di tal modo la patria.

Voci. E Roma?

CRISPI. Non parlai di Roma, perchè allora avrei dovuto ricordare che colà una potenza alleata tiene la sua guarnigione. Anche io sono d'opinione che il più formidabile nemico è in quella città e indarno vorremmo difendercene, giacchè sventuratamente i preti vi cospirano all'ombra di una bandiera amica. Pertanto io mi tacqui su ciò, e la Camera non vorrà apporre a peccato la mia prudenza. In ogni modo, se da Roma vengono tristi consigli, io non credo che il territorio pontificio sia facile e comodo asilo ai disertori.

Il mio emendamento verrebbe a riempire una lacuna nella legge che discutiamo. Non ho bisogno in conseguenza di presentare ulteriori considerazioni. Il fine cui miro è stato ben compreso dalla Camera, dalla Commissione e dal Ministero.

PETITTI, ministro per la guerra. Pregherei l'onorevole presidente a volere rileggere nuovamente l'emendamento.

PRESIDENTE. (*Leggendo*) « Qualora il reato abbia avuto per effetto il passaggio del disertore in territorio

occupato dal nemico la pena sarà del terzo grado della reclusione militare. »

Il commissario del Re ha facoltà di parlare.

TROMBETTA, *commissario regio*. Faccio un'osservazione brevissima a questo riguardo.

L'emendamento proposto dall'onorevole Crispi parmi soverchio in questo caso, avvegnachè nel Codice penale militare attualmente in vigore vi è precisamente una disposizione la quale colpisce la diserzione al nemico sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Questo è l'articolo 127, il quale stabilisce nientemeno che la pena di morte. Eccone i termini:

« Il militare che passerà al nemico o che uscirà dalle file senza permesso in presenza del nemico sarà dichiarato disertore e punito di morte previa degradazione. »

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole commissario. Il deputato Crispi per togliere quest'ostacolo potrebbe modificare il suo emendamento nel seguente modo, cioè: « Qualora il reato abbia avuto per effetto il passaggio del disertore in territorio italiano non ancora aggregato al regno, la pena sarà del terzo grado della reclusione militare. »

Parmi non ci possa più essere difficoltà.

TROMBETTA, *commissario regio*. Il Governo non si oppone, osservo però che l'aumento di pena è un poco grave.

Nel Codice penale militare all'articolo 142 havvi pure una disposizione che colpisce la diserzione all'estero, e questa disposizione rimane intatta, incolume nel Codice, avvegnachè nella legge attuale...

PINELLI. Domando la parola.

TROMBETTA, *commissario regio*... non si sono portate che quelle speciali disposizioni le quali sono dettate dall'urgenza. Questa disposizione, come dico, esiste; se poi la Camera crede che quest'aumento di un grado sia troppo mite, il Governo ripeto, non ha difficoltà di accettare l'emendamento del deputato Crispi.

PRESIDENTE. Il deputato Pinelli ha facoltà di parlare.

PINELLI. Io non so se esprima il sentimento dei miei colleghi della Commissione, ma confesso che accetterei molto volentieri la redazione proposta dall'onorevole presidente della Camera.

L'articolo 142 cui allude l'onorevole commissario regio avrà il suo vigore allorchè un militare sarà reo di diserzione all'estero in paese amico, come in Francia, in Svizzera e simili; ma per un militare che va nel Veneto, dove stanno i duchini e compagnia, preferisco molto la redazione dell'onorevole presidente.

PETITTI, *ministro per la guerra*. Io aderisco al concetto, ma pregherei la Camera di non votare per ora l'emendamento, e di lasciare che la Commissione in seno alla quale avrò cura di rendermi possa studiarne la redazione.

La Camera deve ricordare che la legge dovrà passare ancora davanti al Senato ed essere sanzionata dal Re, e che inoltre vi possono essere per avventura dei riguardi diplomatici od altri, da non doversi perdere di vista.

CRISPI. Domando la parola.

Che l'onorevole ministro desideri mettersi d'accordo colla Commissione è cosa naturale, e nulla trovo a ridire. Tuttavia non capisco come c'entri la diplomazia nella sanzione di una legge d'interesse nazionale, e come di questa possa adombrarsene. La sola che naturalmente potesse essere colpita dalle disposizioni comprese nel mio emendamento sarebbe l'Austria, giacchè essa possiede la maggior parte delle provincie che dovrebbero essere nostre e che ancora non sono aggregate al regno d'Italia. Or io non so che con l'Austria noi siamo in tali condizioni da dover temere di offenderne la suscettibilità.

Comunque sia, rispetto gli scrupoli dell'onorevole ministro; faccia egli quello che crede, e purchè lo scopo sia raggiunto, accetterò qualunque altra redazione.

PIROLI. Senza punto preoccuparci della diplomazia, avverto che vi ha un'altra considerazione, la quale ci persuade della necessità di esaminare maturamente l'emendamento dell'onorevole Crispi. L'articolo 142 del Codice penale militare aumenta di un grado la pena ordinaria nei casi di diserzione all'estero, sia che si tratti di diserzione semplice, sia che vada accompagnata da altre circostanze aggravanti. Ora la proposta dell'onorevole Crispi porterebbe tassativamente e per tutti i casi il terzo grado di reclusione per la diserzione all'estero, e potrebbe così accadere che colla innovazione tassativa che si propone la pena della diserzione all'estero fosse minore della pena portata dal Codice militare, cioè non tenesse conto delle altre circostanze aggravanti. È dunque assolutamente necessario di coordinare questa disposizione con quelle del Codice, e studiare la cosa maturamente.

PRESIDENTE. Se la Camera crede, l'emendamento sarà rinviato alla Commissione.

CRISPI. Domando la parola.

L'articolo 142 del Codice penale militare parla in generale di diserzione all'estero in paese amico o neutrale. Non vi è previsto però il caso che è l'oggetto del mio emendamento. Tra la diserzione in Francia o in altro paese amico e la diserzione nelle provincie non ancora congiunte al regno d'Italia c'è un gran divario. Cotesti sono due reati ben differenti per la loro gravità. L'imputabilità del colpevole non è eguale quando va in paese neutro o amico e quando va in paese laddove si cospira contro il nostro.

Ecco il motivo che mi mosse a presentare l'emendamento.

PRESIDENTE. Se adunque non ci sono opposizioni, questo articolo sarà rimandato alla Commissione, acciocchè ne faccia oggetto di studio, e ne riferisca nella prossima tornata.

Il deputato Mordini ha facoltà di parlare sul secondo articolo.

MORDINI. Signori, l'eccesso della pena non previene i delitti, anzi è fecondo di pericoli nell'applicazione della pena. Non può certamente venirmi in mente di dimostrare con ragionamenti e con fatti questa mas-

TORNATA DEL 1° LUGLIO

sima, che al lume dei tempi nuovi è passata nel dominio pacifico della scienza. D'altronde la Camera ha sentito su quest'argomento le eloquenti parole del mio onorevole amico D'Ondes-Reggio.

Signori, il Codice penale militare all'articolo 130 dice:

« La diserzione all'interno sarà punita col *minimum* della reclusione militare, ossia con un anno. »

Questa pena di un anno di reclusione pel reato di diserzione parmi sufficiente, se io me ne sto alla politica valutazione del reato in astratto; e parmi anche sufficiente, se io ricorro agli elementi di fatto, che vorrei non veder trascurati in nessuna questione, e molto meno in questa.

Ora, se io non sono male informato (ed in ogni caso pregherò l'onorevole ministro della guerra di rettificare le mie asserzioni), la pratica dei tribunali militari è stata volta ad attenuare nella massima parte dei casi la pena entro i limiti della legge.

Un altro elemento di fatto, che io sottopongo, o signori, alla vostra considerazione, gli è questo, delle molte grazie particolari e delle generali amnistie a tal riguardo promulgate.

Io vorrei che la pena di un anno di reclusione militare fosse stata sempre fermamente applicata, ed ho la certezza che sarebbe stata considerata bastevole all'uopo.

Osservate la progressione come si fa, o signori.

La pena determinata dalle leggi in vigore viene attenuata. Sorge quindi naturale il desiderio di aggravarla; e se la nuova legge nell'applicazione venga essa pure attenuata, sorge il desiderio di aggravare anche la nuova legge, e così di seguito. Di questo modo solo si spiegano i più infausti periodi della legislazione penale nella storia della umanità.

La via, come voi vedete, o signori, è assai sdruciollevole ed accenna ad un pericolo che deve accuratamente evitarsi.

Non faccio alcuna proposta. Io lascio che la saviezza della Camera giudichi, senza che io prenda iniziativa, nè di soppressioni, nè di alcun emendamento. Ma prima di por termine alle mie parole, poichè mi venne fatto di riferirmi alla reclusione e al carcere militare, io mi permetto di enunciare la speranza che l'onorevole ministro della guerra, tra le molteplici sue cure, non voglia dimenticare i locali destinati alla reclusione militare, come non voglia neppure dimenticare quelli destinati all'altra punizione del carcere militare.

Molte cose indipendenti dalla volontà degli uomini fanno sì che di presente quei locali o non sono sufficienti, o lasciano molto a desiderare nei loro regolamenti interni.

Io non voglio far di ciò un argomento di critica al ministro della guerra, ma solo interessare la sua buona volontà perchè dia alacre opera a rimediare a tutti quegli inconvenienti che già si sono verificati.

PETITTI, ministro per la guerra. Giacchè l'onorevole Mordini non ha fatto proposta di diminuzioni di pena, non è il caso d'insistere su questo riguardo. Risponderò

solamente all'invito che mi ha fatto di occuparmi dei locali della reclusione e delle carceri.

Prima ancora che io entrassi al Ministero il mio predecessore si è occupato moltissimo di questa pratica; egli ha fatto studiare in tutti i dipartimenti militari quali fossero i locali più opportuni sia per le carceri, sia pei reclusorii. Mi ricordo che in quel tempo trovandomi a Milano, dove reggeva quel dipartimento, fui incaricato di questi studi ed inviai al Governo il mio rapporto.

Questa questione si risolve in una questione di danaro. Se le finanze dello Stato non fossero tanto oberate, se per altra parte il Ministero della guerra non venisse già a domandare alla nazione somme favolose, assicuro la Camera che non lascerei trascorrere gran tempo a venire a presentare progetti di reclusorii, studiati secondo i sistemi migliori e più moderni, ma, come dissi, bisognerebbe per questo farsi a domandare non centinaia di mila lire, ma milioni, perchè l'esercito è aumentato ed è quindi aumentato il numero dei reclusi, il quale è inoltre molto forte per le diserzioni frequentissime che sono avvenute.

Debbo però dire che, nonostante la ristrettezza dei locali, l'amministrazione delle reclusioni militari procede con molto profitto della disciplina e della moralità. Debbo rendere giustizia all'ufficiale superiore che attende a questo servizio a Savona e si è da molti anni occupato delle reclusioni militari. Egli ha introdotto in quello stabilimento di pena una disciplina ed una moralità che ha recato gran bene all'esercito.

Invece di lasciare oziosi i detenuti, come generalmente si usa nei reclusorii, nel reclusorio di Savona sono occupati a un lavoro, il quale non solo reca profitto individuale a chi vi prende parte, ma ne reca altresì all'esercito.

In quanto ai carceri, si è cercato in ogni località di separare i militari dai civili. In quasi tutti i luoghi si è riuscito a questo. Non dico che siano molto bene, ma almeno questo risultato si è ottenuto. Ci sono però ancora località in cui, malgrado il miglior accordo tra le autorità militari e civili, non si è potuto pervenire a questa separazione per difetto assoluto di locali.

Risponderò ancora relativamente alle grazie.

È vero che il ministro della guerra usa di proporre a Sua Maestà di valersi della facoltà di far grazia, e ne usa assai largamente, ma questo è solamente per quegli individui, i quali negli stabilimenti di pena danno prova di ravvedimento, e io credo che sia molto meglio di far grazia dopo una condanna ad una pena lunga, anzichè stabilire pene brevi ed esigere che tutti ci stiano, perchè a questo modo sia quello che fa bene, sia quello che fa male, tutti subiscono la stessa pena.

MORDINI. Mentre deploro lo stato presente dei reclusorii e dei carceri militari, io tengo conto delle spiegazioni date dall'onorevole ministro e mi permetto di rinnovare, se mai occorre, la mia preghiera che, per quanto dipende da lui, egli rivolga tutte le sue cure al miglioramento tanto degli uni che degli altri.

Le osservazioni che ho fatte intorno ai reclusorii ed ai carceri, e quelle che per avventura potrò ancora presentare nel corso della legge, non sono mosse, o signori, da desiderio che sarebbe veramente colpevole, di voler presentare sotto una cattiva luce l'amministrazione militare, sono mosse anzi dal desiderio, per quanto dipende dall'influenza che può avere un rappresentante della nazione, di diminuirne gli inconvenienti e migliorarla.

Noi (parlo di quelli che dividono le mie opinioni politiche), noi vogliamo, al pari di qualunque altro patriota, un esercito numeroso, forte e disciplinato, che sia la speranza e la gloria del paese, come il terrore dei nemici. In questo io credo che siamo appieno d'accordo cogli onorevoli nostri oppositori.

Domando alla Camera licenza di ricordare che fin da quando noi vecchi unitari eravamo dagli uomini così detti savi designati come sognatori, noi vagheggiavamo col pensiero presago il giorno in cui la patria nostra sarebbe dotata di un esercito di 500 mila soldati bravi e buoni come i soldati dell'antico Piemonte.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta dall'onorevole Moradini alcuna proposta, pongo ai voti l'articolo 2 come fu redatto dal Ministero, ed accettato dalla Commissione, salvo poi a parlare domani dell'alinea proposto dall'onorevole Crispi.

Lo rileggo:

« Art. 2. La pena della reclusione militare, ecc. »
(V. sopra)

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

PISANELLI, relatore. Domando la parola.

Prima di procedere alla discussione dell'articolo 3 è necessario che io dichiari in qual modo sia stato modificato. Questa dichiarazione potrebbe risparmiare la discussione di alcuni emendamenti proposti intorno a questo articolo.

Si leggerebbe adunque, secondo il pensiero della Commissione, in questo modo: « Il sott'uffiziale, caporale o soldato che si sia recato oltre i limiti stabiliti dai bandi militari alle guarnigioni, od in difetto di limiti alla distanza di chilometri due dal luogo ove ha stanza il corpo o distaccamento, sarà punito col terzo grado del carcere militare. »

TEOMBETTA, commissario regio. Il Governo accetta questo emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Il resto rimane com'è?

PISANELLI, relatore. Sì.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo 3 come venne testè riformato dalla Commissione ed accettato dal Ministero:

« Il sott'uffiziale, caporale o soldato, il quale avesse manifestata la volontà di disertare con atti prossimi all'esecuzione, soggiacerà alle pene stabilite per le diserzioni così semplici che qualificate, diminuite però di uno a due gradi. »

L'onorevole Mazza ha proposto alla prima parte di questo articolo la seguente modificazione, cioè invece delle parole: « sarà punito col terzo grado del carcere

militare, » egli direbbe: « sarà punito colla pena stabilita per la diserzione semplice, diminuita da uno a tre gradi. »

Domando se l'onorevole Mazza vuole che queste parole si mettano in fine dell'articolo, oppure in fine della prima parte.

MAZZA. In fine della prima parte.

PRESIDENTE. Parli pure per isvolgere il suo emendamento.

MAZZA. La Commissione ha emendato la prima parte dell'articolo 3 nel senso stesso che io l'aveva modificato, proponendo la mia redazione alla Camera.

Infatti, coll'articolo 3 il progetto del Ministero voleva punire il tentativo ed aveva confusi insieme il fatto del militare che si fosse allontanato dal luogo ove ha stanza il corpo o distaccamento oltre i limiti stabiliti dai bandi alle guarnigioni, oppure alla distanza di due chilometri; aveva, dico, confuso questo fatto cogli altri fatti nell'articolo specificati, i quali accennassero all'esecuzione, al compimento del reato di cui si tratta.

La Commissione, con savio divisamento, ha diviso questi punti ed ha considerato il fatto dell'essersi allontanato dal luogo del distaccamento per oltre due chilometri come un fatto colpevole *sui generis*, che potesse essere punito a parte; poi, invece di seguitare le analisi del Ministero, colle quali venivansi indicando parecchi atti coi quali si metteva ad esecuzione il reato, seguitando un principio più conforme alle norme della scienza penale, ha scritto che, quando un militare facesse *atti prossimi all'esecuzione* del reato, fosse punito con la pena stabilita per le diserzioni semplici e qualificate, diminuita però da uno a tre gradi.

Io partecipo in questo al pensiero della Commissione, poichè, quando si tratta di stabilire gli atti i quali formano la così detta *quantità* del reato, ossia che costituiscono un tentativo più o meno prossimo, più o meno remoto di esecuzione, bisogna che in ciaschedun caso concreto si lasci al giudice la valutazione di questi fatti costituenti il tentativo.

Ma la Commissione era insieme incorsa in un grave errore, che adesso propone di correggere col suo nuovo emendamento. Questo errore si era di punire il fatto del semplice allontanarsi di due chilometri del militare dalle stanze del distaccamento con una pena maggiore di quella alla quale fosse soggetto chi avesse compiuto atti che fossero prossimi all'esecuzione del reato medesimo.

Evidentemente era questa una contraddizione che bisognava togliere, ed a ciò provvedeva il mio emendamento, prescrivendo che il militare il quale fosse arrestato oltre i limiti fissati dall'articolo 2 sarebbe punito con le pene stabilite per le diserzioni semplici, diminuite però di uno a tre gradi.

Ora la Commissione stabilisce una pena anche minore di quella che io stesso proponeva. Io non ho, per conseguenza, che da accettare la nuova proposta della Commissione, e pregare la Camera di darle favorevole accogliimento.

TORNATA DEL 1° LUGLIO

PICA. Io trovo una differenza grandissima tra il primo ed il secondo progetto della Commissione.

Nel primo progetto bisognava esistesse un reato mancato di diserzione, che, cioè, colui il quale voleva disertare, per essere stato arrestato oltre i limiti stabiliti alla guarnigione cui appartiene, non abbia potuto compiere il suo disegno: concepivo allora, o signori, che un reato mancato si dovesse punire colla pena che è in questo articolo indicata, ma nel modo in cui attualmente la Commissione presenta l'articolo basta il semplice fatto di essersi uno recato oltre i limiti fissati per quella data guarnigione per costituire il reato di mancata diserzione.

PISANELLI, relatore. Domando la parola.

PICA. Può succedere che quell'individuo torni in tempo utile a presentarsi al corpo; ciò nondimeno, a senso del nuovo articolo della Commissione, pel solo fatto d'aver oltrepassato i limiti stabiliti alla guarnigione può essere condannato alla pena nell'articolo medesimo indicata.

Questa mi par cosa molto grave. Io credo che non possa esservi reato, se non si congiunge un fatto ad una intenzione: ora l'intenzione si rivela quando il reato a cui uno intende è chiaramente dimostrato, ma quando vi può essere dubbio perfino se l'intenzione vi sia stata o no, com'è il caso di un militare che semplicemente oltrepassi i limiti della guarnigione, non trovo che si possa equamente applicare la pena che qui si sancisce. Chieggo quindi che si mantenga la prima lezione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pisanelli.

PISANELLI, relatore. Esporrò il concetto primo della Commissione e le ragioni che hanno consigliato la Commissione stessa a indurre un mutamento di parole.

Il concetto della Commissione è stato diverso affatto da quello che supponeva l'onorevole Pica.

Nella proposta del Ministero all'articolo 3 si vedeva indicata una serie di atti, ai quali era assegnata la medesima pena. Questi atti consistevano segnatamente nell'allontanamento oltre i limiti stabiliti dai bandi militari delle guarnigioni ed in alcuni altri minuti fatti, i quali intanto potevano avere un valore giuridico, in quanto dimostrassero la volontà di disertare.

Però la Commissione credette distinguere il primo fatto testè indicato da tutti gli altri, e sostituire ad essi il concetto generico del tentativo. Però fu detto che, quante volte con un atto qualunque prossimo all'esecuzione fosse dimostrata la volontà di disertare, dovesse il soldato soggiacere alla pena del tentativo.

A questo concetto fu spinta la Commissione da due gravi considerazioni: la prima, che ponendosi nella legge una descrizione di minuti fatti, mai non si sarebbe stati sicuri che si sarebbero compresi ed enumerati tutti i fatti dai quali potesse risultare la volontà di disertare; la seconda, che alcune volte quei minuti fatti che nella legge si fossero trovati designati non sarebbero stati bastevoli ad affermare il concetto del tentativo,

cioè a dimostrare la volontà di disertare. Infine era contraria assolutamente al concetto legislativo dei tempi odierni una descrizione troppo minuta dei fatti particolari e dei mezzi speciali con i quali un reato si reca in atto. In conseguenza la Commissione opinò di sostituire a questa descrizione di fatti particolari il concetto generale del tentativo, e quindi formò il secondo periodo dell'articolo 3.

Si dubitò se convenisse lasciare o sopprimere il primo periodo del detto articolo, quello cioè che considerava distintamente l'allontanamento dai limiti stabiliti dai bandi delle guarnigioni militari.

Si osservò che quanto volte quest'allontanamento costituisse anch'esso fatto tale che potesse riguardarsi come tentativo si trovava già compreso nel secondo periodo; ma si osservò pure che poteva avvenire che taluno, senza la volontà di disertare od almeno senza che questa volontà fosse testificata da altri particolari, si trovasse nella congiuntura designata da questo primo periodo, cioè fuori i termini prefissi.

Il fatto di un soldato il quale, contravvenendo agli ordini militari, oltrepassa i limiti prescritti, è un fatto assai grave che non può rimanere impunito. Nè insino ad ora è rimasto impunito; pel passato si puniva arbitrariamente dai capi del corpo o di distaccamento, i quali solevano imporre un castigo disciplinare grave, ma breve.

PESCIOTTO. Ma non arbitrario.

PISANELLI, relatore. No, perchè vi è un regolamento, ma non vi è una legge.

Pertanto fu pensato che importasse che una pena fosse assegnata e che essa fosse determinata dalla legge. Ma evidentemente questa pena debb'essere minore di quella del tentativo, perchè, se questo fatto medesimo per altre circostanze, per altri particolari si addimosta come tentativo, allora esso si troverà compreso nel secondo periodo di quest'articolo.

Questa pena che noi stabiliamo con la latitudine da sei a nove mesi del carcere militare si è creduta sufficiente per questo fatto, e non ci è paruta grave perchè in questo momento il soldato che va fuori dei confini stabiliti dai bandi militari, che si allontana da essi, commette un grave fatto che merita certamente una punizione, e non leggiera.

Un altro mutamento si è fatto all'articolo 3, sostituendo alle parole: *stato arrestato*, le altre: *che si sia recato*.

Io esporrò le ragioni che hanno consigliato e suggerito alla Commissione questa nuova locuzione senz'altro però la Commissione mettesse molta importanza alla sostituzione di queste parole alle antiche. Si è detto, cioè, ritenendo l'articolo nel modo come era stato proposto dal Governo, e dicendosi: « il sott'uffiziale, caporale o soldato stato arrestato oltre i limiti stabiliti dai bandi militari sarà punito, ecc. » si potrebbe inferire la conseguenza che se il soldato non fosse arrestato non sarebbe soggetto a nessuna pena, e perciò si è creduto doversi surrogare le parole: « il sott'uffiziale,

caporale, o soldato che si sia recato. » In entrambi i casi o che il soldato sia stato arrestato o no, il fatto che in questo paragrafo si è voluto punire è avvenuto, il fatto è in entrambi i casi egualmente imputabile.

Se il soldato è stato arrestato, questo particolare può concorrere a determinare, a scolpire nel fatto dell'allontanamento il concetto del tentativo, inquantochè, forse, potranno i giudici credere d'averne sufficienti motivi per presumere che, se il soldato non fosse stato arrestato, avrebbe continuato il suo cammino, o per altre circostanze convincersi che esso era animato dal pensiero della diserzione.

Ecco il primo concetto della Commissione, ecco le considerazioni che questa mane l'avevano indotta a surrogare alcune parole nella prima parte dell'articolo terzo, ma ripeto che ora la Commissione non insiste assolutamente su quelle parole, purchè la Camera ritenga il concetto fondamentale che dalla Commissione si è avuto.

PRESIDENTE. Il deputato Pica ha facoltà di parlare.

PICA. Lodo la Commissione di avere ristretto nel secondo alinea dell'articolo 3 tutto quanto riguarda il tentativo di diserzione, e di averlo espresso in modo convenientissimo; ma non posso egualmente lodare la Commissione di aver voluto introdurre in una legge relativa unicamente alle diserzioni una estranea disposizione del Codice penale militare, poichè ha voluto creare una nuova specie di reato differente dalla diserzione e dal tentativo di diserzione.

Infatti non vi è nè il fatto nè la volontà di disertare, ma è un reato particolare di avere oltrepassato certi determinati limiti di territorio.

Questa mancanza, che prima era colpita di pene disciplinari, verrebbe ora elevata a crimine, e punita del carcere da sei a nove mesi.

Ora io credo che questa disposizione non è conveniente. A chi è tentato di commettere un crimine o un delitto bisogna sempre lasciare una ragione per astenersi dal consumarlo; ma se ad un soldato il quale, forse, senza l'intenzione di disertare, si sia tratto fuori dei limiti stabiliti darette una pena di sei a nove mesi di carcere, voi lo spingerete alla diserzione invece di trattenerlo.

Ad ogni modo poi questa è disposizione che non deve far parte della presente legge, la quale non guarda che alla diserzione. Ora, se il fatto qui incriminato è congiunto colla volontà di disertare, è colpito dall'articolo 2; se è disgiunto da quella intenzione, non vi è ragione per comprenderlo in questa legge, e punirlo con una pena maggiore della disciplinare attualmente in vigore. Manca assolutamente ogni ragione a creare un nuovo reato, perchè si tratta di un soldato che non manca alla chiamata, ma solo ha, forse involontariamente o imprudentemente, varcato i limiti stabiliti; di un soldato che non aveva menomamente l'idea di disertare, come lo prova il fatto che non fu ricondotto colla forza al posto, ma vi è tornato spontaneamente.

Chiedo pertanto in primo luogo che si sopprima inte-

ramente il primo alinea; in secondo luogo che si mantenga la prima locuzione: *arrestato*.

TROMBETTA, regio commissario. Domando la parola.

L'onorevole deputato fa le meraviglie che si sia in questa legge introdotta una disposizione relativa a un fatto a cui già provvede il Codice penale militare. Osserverò a questo riguardo alla Camera che essenzialmente lo scopo da cui fu il Governo indotto ad introdurre questa disposizione nel progetto di legge proviene da che questi tentativi di diserzione pur troppo sono frequentissimi, nè si possono mai colpire. E perchè non si possono mai colpire? La ragione debbo dirla alla Camera. Non si possono colpire perchè il tribunale supremo di guerra, vedendo nel reato di diserzione un reato *sui generis*, un reato che si compone di una serie di fatti delittuosi, un reato di continua flagranza sì, ma che a termini della legge stessa può scomparire, quando il delinquente si costituisca entro il prescritto termine di cinque giorni, dichiarava non applicabile la teoria dei tentativi alla diserzione. Quindi ne succedette che tutti questi scandalosi conati, che rallentano la disciplina nell'esercito, si resero impuniti, e così si fomentarono, crebbero, si moltiplicarono le diserzioni, perchè colui che avendo tentato non aveva potuto riuscire, tentava un'altra volta, e la terza, e la quarta con ostinata baldanza.

Questo riflesso, in cui consiste essenzialmente lo scopo di questa disposizione, induce il Governo a pregare la Camera a non voler accogliere l'ultimo emendamento che ho inteso farsi dall'onorevole relatore della Commissione, cioè che l'articolo 3 sia così concepito: « Il sott'ufficiale, caporale o soldato che si sia recato oltre i limiti, ecc. » La Commissione cioè vorrebbe surrogata all'espressione *arrestato*, questa: *che si sia recato*.

Spiegherò alla Camera il motivo per cui credo che non debba accogliersi quest'emendamento. Esso è semplicissimo: perchè noi rendiamo in tal modo la condizione di costoro più grave ancora di quella dei disertori stessi.

Se i disertori nel termine legale di cinque giorni ritornano non arrestati al corpo, essi rimangono esenti dalla pena di diserzione, e non sono colpiti che da pena disciplinare. Ora nel caso di cui si tratta, se si adotta la proposta della Commissione, colui che si sarà recato per una partita di diporto, a cagion d'esempio, per fruire d'uno spettacolo, o per altro frivolo scopo oltre il confine della guarnigione, anche senza alcuna intenzione di disertare, sarebbe punito con pena uguale a quella dei disertori; la qual cosa urterebbe con quelle sane regole di proporzione che il Governo desidera non vengano trascurate nella proposta legge, ancorchè provvisoria.

Quindi pare a me che sia più consonò alla legge stessa che si conservi la espressione: *i sott'ufficiali, caporali o soldati stati arrestati oltre i confini*, per renderla anche più in armonia col Codice penale militare.

D'ONDES-REGGIO. Signori, dopo d'averne ampiamente discorso dei principii, credo omai essere giove-

TORNATA DEL 1° LUGLIO

vele, discutendo i singoli articoli, l'accingerci a fare degli stretti e brevi ragionamenti: perciò invito l'onorevole commissario regio a rispondere a quella parte dell'obiezione dell'onorevole Pica alla quale non ha risposto: che cioè se per una semplice trasgressione di limiti egli stabilisce la medesima pena che è inflitta contro il disertore, egli spinge colui che si trova aver varcati i confini alla voglia di disertare, sapendo che alla fin dei conti se verrà colto non potrà avere una pena maggiore.

Questo fatto si riduce a quel generale principio che io propugnava l'altro giorno dichiarando che, quando si stabilisce una forte pena ad un reato minore, ne avviene che colui che avrà commesso il minore di due reati che sono puniti della stessa pena non ha alcun freno, anzi è spinto a commettere il reato maggiore.

TROMBETTA, commissario regio. Alla obiezione sua risponde la stessa disposizione di legge, inquantochè, a termini dell'emendamento della Commissione, sarebbe questo reato punibile col terzo grado del carcere militare, cioè da sei a nove mesi. La differenza adunque tra la pena che verrebbe stabilita per quest'infrazione e la pena che si infligge alla diserzione, la quale è estensibile a due anni, è notevolissima.

Debbei poi avvertire che nel fatto della diserzione noi abbiamo la diserzione semplice, la recidiva, la diserzione con armi o con cavallo, le diserzioni qualificate insomma, le quali non sono comprese in questa prima parte dove si provvede ad una infrazione che si volle separare dal conato di diserzione, quantunque il più delle volte sia tale. Io credo pertanto che la Commissione avendo limitata la pena al terzo grado del carcere abbia stabilita una differenza abbastanza notevole, per cui non si possa assolutamente confondere la diserzione, in quanto alla pena, col fatto del semplice allontanamento dal confine.

PRESIDENTE. Il deputato Piroli parla sul primo alinea?

PIROLI. Ho bisogno anch'io di uno schiarimento dal regio commissario. Egli non accetta la proposta della Commissione nella parte che alle parole: *stato arrestato*, sostituisce le altre: *si sia recato oltre i limiti*, ecc.

Ora io dichiaro che non so capire come il medesimo fatto debba essere punito o no, secondo che l'eventualità abbia portato che il soldato il quale ha oltrepassato i limiti stabiliti, cioè ha già consumata la trasgressione, sia stato arrestato o no. Domando uno schiarimento a questo riguardo.

TROMBETTA, commissario regio. Risponderò brevissime parole.

L'ostacolo cui ho accennato consiste essenzialmente nell'articolo 149 del Codice penale militare. Se prima che si compia il tempo in cui la diserzione sia manifesta il militare si presentasse ad un'autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, e vi si restituisse effettivamente nel modo e nel termine che gli vengono prescritti, andrà esente dalla pena stabilita per la diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto ad

un castigo disciplinare, ed ove la dichiarazione di diserzione fosse già stata fatta, si riterrà come non avvenuta. Vede quindi la Camera che la condizione di quelli che varcano i confini sarebbe molto peggiore di quella di colui che diserta effettivamente. Ma quando un militare che varca i confini viene arrestato, il fatto stesso del di lui arresto... (*Interruzione e bisbiglio*)

PINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non interrompano il commissario regio.

D'ONDES-REGGIO. Li farete disertare per forza perchè non avranno più nulla da perdere.

PETITTI, ministro per la guerra. Faccio una semplice osservazione.

Si tratta di vedere se uno è stato arrestato o se si è costituito. La differenza consiste tutta in ciò, imperocchè l'essersi costituito deve portare con sè il condono della pena.

Quando un militare varca il confine possono accadere tre casi: o è arrestato, o rientra, o non rientra più. Se non rientra più, è compreso nella categoria dei disertori; se si restituisce al quartiere, per questo ci deve essere il condono della pena o si deve limitare ad un castigo disciplinare; il terzo caso è l'arresto. Potrebbe benissimo non voler disertare, ma potrebbe anche aver voluto disertare, ed è per questa volontà che si punisce.

GIORGINI. Si fanno dall'onorevole Pica due obbiettivi alla prima parte dell'articolo 2.

Il primo, se ho bene inteso, era questo...

PICA. Il Ministero li accetta.

GIORGINI. Noi non li accettiamo.

Il primo dunque era questo: il sott'ufficiale, caporale o soldato che si reca al di là dei limiti assegnati dai bandi militari, non commette un reato di diserzione, ma un reato *sui generis*.

Se si crede di dover sottoporre questo reato ad una pena, si faccia pure; ma evidentemente non è questo il momento di farlo, perchè quello che noi stiamo ora facendo è una legge *sulle diserzioni*.

La disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo sarebbe dunque estranea all'oggetto della presente legge.

Farò osservare all'onorevole Pica come, sebbene si tratti veramente qui d'un reato *sui generis*, non può tuttavia sfuggire a nessuno la stretta relazione esistente tra questo ed il reato di diserzione.

Egli è certo che i fatti più frequenti di subornazione non accadono veramente nei luoghi ove sono i corpi stanziati, sotto gli occhi, dirò così, dei capi e delle autorità militari.

I convegni, i colloqui tra i subornatori e i soldati che si vogliono subornare accadono generalmente ad una certa distanza dal luogo dove risiede il comando dei corpi. Impedire ai soldati di allontanarsene è dunque un modo di sottrarli all'influenza dei subornatori, di prevenire le diserzioni.

Il secondo appunto, se non m'inganno, era questo: se voi non mettete una differenza tra la pena di questo

reato e quello della diserzione, il soldato che ha fatto tanto di oltrepassare i limiti assegnati dai bandi militari, avendo ormai incorsa la pena della diserzione, avrà tutto l'interesse a disertare, potendo così sperare di sottrarsi a quella pena.

Ora io prego l'onorevole Pica a considerare che il colpevole del reato contemplato nella prima parte dell'articolo 3 non solamente è punito meno della diserzione, ma è punito anche meno del semplice tentativo di diserzione. Sicchè mi pare che il principio invocato dall'onorevole Pica sia sufficientemente rispettato, inquantochè si mantiene appunto tra i diversi reati contemplati in questo articolo quella gradazione di pene che era da lui desiderata.

La Commissione per conseguenza non trova nelle ragioni addotte dall'onorevole Pica nessun motivo per recedere dalla sua proposta.

CRISPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato D'Ayala parla sulla prima parte dell'articolo?

D'AYALA. Certamente.

PRESIDENTE. Parli pure.

D'AYALA. Affinchè non si suscitasse forse un'apprensione soverchia, ma giusta, usando l'espressione dei *bandi militari*, io starei col disegno del Ministero, dove non erano queste parole. Poichè questa frase non è accettata dagli odierni vocabolari militari, tanto più quando siamo nel campo costituzionale.

Il nostro Codice militare infatti usa questa frase, ma la usa pel tempo di guerra, e precisamente, se male non ricordo, nell'articolo 231. Anzi è tanto guardinga la medesima legge militare nell'usare questa frase di *bandi militari*, che non dà neppure questa facoltà del bando militare al comandante un corpo d'esercito, ma la conferisce soltanto al capo supremo delle forze; e se la estende pur anche agli altri comandanti, dice di darla soltanto quando essi fossero nella circostanza di non poter avere comunicazione col capitano supremo dell'esercito.

Per la qual cosa io vorrei supplicare la Commissione ad eliminare questa frase, tanto più che, secondo le nostre leggi militari, non vi ha fortezza dove non vi siano già stabiliti i limiti delle guarnigioni.

E poichè ho la facoltà di parlare, vorrei pur dire che non mi pare giusta la teoria che ho sentito stabilire, di sottrarsi la diserzione dai tentativi, poichè il nostro Codice militare medesimo all'articolo 30 definisce il tentativo per qualunque reato; dunque anche per il reato di diserzione; oltrechè agli articoli 31 e 32 fa una distinzione di tentativi, della quale distinzione non ho sentito discorrere dall'egregio relatore della Commissione; e neppure mi vorrei acchetare in qualche altro mio dubbio, poichè l'articolo 31 parla del tentativo come reato mancato, e l'articolo 32 parla del tentativo come reato mancato.

Adunque io insisto perchè si eliminino le parole: *bandi militari*, e aspetto maggior chiarimento sulla teorica appunto dei tentativi.

PICA. Il ministro della guerra ha appoggiato perfettamente l'opinione che io annunciava, poichè ha detto che, giusta l'articolo 139, se non vado errato, del Codice penale militare, anche colui che, dichiarato disertore, tra cinque giorni si presentasse volontariamente al corpo, non sarebbe più riguardato come disertore, ma semplicemente sottoposto a pene disciplinari.

Ora, questa disposizione del Codice rimane in pieno vigore anche adesso, imperocchè, se si è esasperata la pena, non si è abrogata la provvida disposizione, per effetto della quale colui che abbia mancato ai propri doveri, presentandosi volontariamente, sarà sottratto alla pena della diserzione.

Ebbene, o signori, con questa disposizione io non so come la Commissione possa sostenere che colui il quale non avendo l'intenzione di disertare, non avendo mancato a nessun appello, nè potendo essere dichiarato, nè supposto disertore, debba essere colpito da una pena maggiore di colui il quale ebbe l'intenzione di disertare e disertò infatti, benchè fra cinque giorni pentito si presentasse.

E notate, o signori, che la punizione non è proporzionata in modo alcuno che quando è provata l'intenzione di disertare ed il tentativo ha avuto luogo; la pena stabilita nell'articolo 1 di due anni di reclusione può pel tentativo estendersi da uno a due gradi, e quindi sino alla prigione. Mentre, cosa stranissima, quando non vi è intenzione di disertare, nè vi è alcun fatto che possa farla supporre, la pena, pel solo trascorrersi dei limiti, aggiunge il secondo o terzo grado di prigionia.

Quindi prego di nuovo la Camera che questo primo alinea, che la Commissione ha creduto d'introdurre, sia interamente soppresso, perchè si oppone all'economia generale della legge, all'articolo 149 del Codice penale militare, e ad ogni regola di criminale proporzionalità.

Badiamo a non violare con le leggi eccezionali tutti i principii di giustizia, chè la giustizia è pure il fondamento unico della libertà duratura.

PINELLI. A parer mio la Camera non è ben penetrata dell'importanza di lasciare sussistere questa misura che sia considerato disertore il soldato che ha oltrepassato i limiti della guarnigione (ove non vi sono *fissi limiti*) i due chilometri di distanza.

Signori, questa si può chiamare una misura preventiva. Già lo disse l'onorevole Giorgini: accade sovente che questi manutengoli e questi subornatori danno ritrovo ai soldati ad una certa distanza dalla città; nei grandi centri, come Torino e Milano, potranno esservi subornatori nella città stessa, ma nei piccoli paesi, ove essi sarebbero conosciuti ed osservati, ove i forestieri sono notati dalla polizia, difficilmente s'arrischiano ad andarvi. Citerò, per esempio, la città di Tortona, in cui mi trovava di guarnigione nel 1860: si venne a sapere che ad un certo molino, a due miglia circa dalla città, tra Tortona e Pontecurone vi erano subornatori che tenevano abiti borghesi ed altri mezzi per facilitare in ogni modo le diserzioni.

Forse chi non è del mestiere può trovare un po' duro di considerare come disertore un soldato che si allontani per due chilometri soltanto. Ma, signori, farò notare che molte volte al soldato è vietato d'allontanarsi di 500 passi; quei che sono al campo d'istruzione non possono oltrepassare le sentinelle del campo.

Non vedo poi quale severità eccessiva vi sia a costringere un soldato a tenersi nel limite di due chilometri. Si noti che il soldato che si allontana lo farà ben di rado per un fine innocente, per un fine lodevole. Vi sono i frutti di campagna, vi sono tante altre cose che possono tentare ad oltrepassare quei due chilometri. Tutti sanno qual è la vita del soldato; egli fa gli esercizi due volte al giorno, si trova affaticato e va a coricarsi piuttosto ad un'ora discreta, alle 9 o 10, ma si leva di buon'ora; se adunque si decide a far due chilometri per andare e due per tornare, non lo farà certo per un fine tanto innocente. Quando non hanno sinistri intendimenti, passeggiano fra loro, e se hanno qualche soldo, vanno alla bettola a bere assieme.

Ogni cosa considerata adunque, mi pare conveniente di conservare questo limite di due chilometri.

Credo poi d'interpretare anche l'intenzione dei miei colleghi della Commissione dicendo che m'accosterei alla redazione del Ministero, la quale dice: « Il sott'ufficiale, caporale o soldato stato arrestato, ecc. » perchè così i carabinieri reali che sono quelli che hanno da arrestare, avendo un certo criterio superiore agli altri militari comuni, vedranno a un dipresso quello che dà indizio di voler disertare, e lo arresteranno; quello invece che non sarà arrestato rientrerà tranquillamente: se il superiore viene a sapere che ha oltrepassato i due chilometri, osservando che è ritornato al corpo, lo punirà disciplinarmente per il bene della disciplina, ma non sarà costretto di darlo disertore.

Per conseguenza io credo che si potrebbe benissimo conservare la dicitura dell'articolo ministeriale.

Risponderò poi all'onorevole Pica che in tutti i casi a questo mondo ci vuol un po' di fortuna; ma, dice egli, chi è arrestato solamente per essere andato a due chilometri sarà giudicato come disertore, e quello che invece è veramente disertato, e che poi, pentitosi prima di cinque giorni, è ritornato, va salvo.

Ma che farci? Doveva l'altro pentirsi prima d'essere arrestato, oppure doveva prendere le sue misure in modo da non farsi arrestare, ed in questo caso aveva cinque giorni di tempo per il pentimento. Non ha prese queste misure? Il Governo ha diritto di valersi delle precauzioni che la legge gli somministra per farlo arrestare. È impossibile ovviare a questo. Così, ad esempio, in guerra tutti gli eserciti, per buoni che siano, certamente hanno qualcheduno, cui non piace troppo farsi forar la pelle. Nell'esercito italiano, suppongo ci saranno due semplici soldati codardi; uno cercherà di prendere la fuga o di sparger l'allarme, e sarà preso e fucilato, se fa bisogno; l'altro, nessun lo vede, scappa, ritorna alla sera tranquillo e sfugge al castigo. Eppure son tutti e due colpevoli allo stesso modo.

È questa pertanto una disposizione che bisogna lasciare per tutelare l'interesse del servizio.

Io insisto a nome della Commissione perchè sia conservato il terzo grado del carcere per chi oltrepassa i due chilometri e si lascino le parole: *stato arrestato oltre i limiti stabiliti alle guarnigioni*.

Quanto all'onorevole D'Ayala io non ho capito bene quanto diceva, ma mi pare che egli abbia in animo di togliere i bandi militari.

Se adottiamo la dicitura del Ministero, vi saranno *i limiti stabiliti alle guarnigioni*; non si parla più di bandi, ma credo che la redazione ministeriale e quella della Commissione esprimano la stessa idea.

In quanto poi alla necessità di questi bandi, io credo che egli l'ammetterà come l'ammette qualunque militare.

Diffatti mi prenda una città forte; vuol dare il permesso ai soldati di andare a due chilometri? E se vi è minaccia di un colpo di mano? Non si può far sentire il tamburo a due chilometri: bisognerà dunque tirare il cannone? Per conseguenza i bandi militari ci vogliono dappertutto.

Alla frontiera, per esempio, a Guastalla non c'è che un fosso che ci divide dal nemico, e non volete promulgare i bandi, non volete dire ai soldati: guardate che al di là di quel fosso siete sul terreno austriaco e non sul terreno italiano?

Ripeto che il limite è di necessità assoluta.

MOSCA. Veramente io ho portata una grande attenzione a questa discussione, dapprima perchè impegna principii molto rispettabili, e poscia perchè mi pare che fra i molti interlocutori non vi sia quel desiderabile accordo il quale stabilisca che si hanno delle idee molto chiare sull'argomento.

Io vedo, per esempio, due membri della Commissione i quali hanno parlato in senso diametralmente opposto l'uno dall'altro, e tutti e due hanno parlato a nome della Commissione.

Si dubita ancora se il reato previsto dalla prima parte dell'articolo 3 si debba considerare come un reato di diserzione *sui generis*, di specie subordinata, o si debba considerare come un reato a parte, qualunque siasi la speciale connessione che possa avere colla materia della diserzione, e col pericolo della diserzione che s'intende a prevenire con questo progetto di legge.

Io ho notato ancora che, parlandosi di un reato di una specie affatto particolare, come ne ha parlato il relatore, mi parve che limitasse il suo ragionamento unicamente all'oltrepassarsi i limiti imposti alle guarnigioni. Io non entrerei qui nella questione, che credo più filologica che altro, messa avanti dall'onorevole D'Ayala, il quale pare che in quella espressione di *bandi* non trovi altro che uno scrupolo di linguaggio legale, egli cioè riterrebbe che questa espressione di *bandi* non possa riferirsi che a dati ordini, i quali sono dati da certi capi d'esercito.

In quanto a questo io credo che la Commissione potrebbe facilmente rispondere, e le altre autorità militari

molto competenti che qui si trovano potrebbero dirgli agevolmente che cosa si debba ritenere in proposito. Ma io faccio osservare come io deplori altamente che se il reato è veramente, come mi pare, un reato di specie affatto distinta, abbia trovato luogo non solo in questa legge, cella quale ammetto che abbia una connessione, ma per lo meno non si sia avuta l'avvertenza di collocarlo in una sede separata e distinta in modo che non potesse mai nascere alcuna confusione che esso venisse riguardato come un principio d'esecuzione della diserzione.

Io quindi ritenendo, come mi parrebbe il concetto più probabile, che possa essere considerato come un reato speciale, come un reato degno di una penale sanzione, specialmente nei pericoli ai quali si va incontro lasciandolo impunito, oppure abbandonandolo ad una punizione, non dirò più arbitraria, ma discrezionale, desidererei che fosse collocato in un articolo separato. Ma non mi unirei poi al pensiero della Commissione, di parificare il fatto, di oltrepassare i limiti della guarnigione al fatto di allontanarsi puramente e semplicemente più di due chilometri dal luogo in cui un corpo, un distaccamento ha stanza.

Se non vi sono ordini speciali che proibiscano d'allontanarsi piuttosto di due chilometri che di tre o di quattro, vi saranno tante località nelle quali io ritengo che non vi sarà pericolo affatto quando sia lasciata libertà al soldato anche d'allontanarsi più di tre chilometri. Ora, se vi è una disposizione la quale in ogni luogo particolare stabilisce ai corpi e distaccamenti il limite loro proprio, entro il quale essi possano liberamente muoversi, in questo caso la disposizione di cui si tratta parmi sia già compresa nella prima parte di quest'articolo, e non abbia bisogno d'una sanzione speciale. Se poi si vuole stabilire in genere che anche quando il soldato si trova per effetto del suo collocamento nella libertà di muoversi a suo piacimento intorno alla stanza del suo corpo, del suo distaccamento, debba ciò nonostante essere considerato come un atto prossimo alla diserzione l'allontanarsi due chilometri, io credo che ciò possa essere pericoloso e fare anche molte vittime innocenti.

Riguardo all'espressione usata dalla Commissione io sono perfettamente d'accordo col relatore che sia conveniente di sostituire l'espressione: *che siasi recato*; e questo lo dico per un motivo legale. Prima di tutto io non posso far dipendere dal fatto puramente eventuale dell'arresto eseguito il carattere più o meno punibile dell'azione; dirò di più, io nel fatto non ho quell'eccessiva confidenza che può avere il generale Pinelli nel discrezionale giudizio dei carabinieri i quali possono anche benissimo avere forse qualche interesse a dare un carattere di diserzione a ciò che non lo è, dare un carattere punibile a un fatto che possa essere innocente. Giacchè, se non sono male informato, essi hanno un premio per l'arresto di un disertore. Dunque anche per questo motivo io dico la verità, non posso trovarmi perfettamente d'accordo coll'opinione, del resto autorevole in materia militare, che possa avere il generale Pinelli.

Dico adunque, concludendo, che io desidero di vedere emendata la prima parte dell'articolo 3 nel senso che più chiaramente si esprima che il reato che vuole colpire della sanzione penale è quello di oltrepassare i limiti stabiliti per i distaccamenti o corpi di stanza in qualunque luogo. Ben inteso che si dovrà portare a cognizione dei soldati in ciascun luogo che, oltrepassando quei dati limiti, incorrono nella sanzione penale.

Siccome poi questo sarebbe considerato come un reato *sui generis*, non vorrei che si venisse a colpire di una pena che per avventura diventasse troppo onerosa per lo Stato. Giacchè questo mancamento non è collegato con un disegno di diserzione chiaramente espresso, ed in modo che possa ritenersi per tale, io dico che la pena del carcere diventerà troppo onerosa allo Stato, e forse sarà il caso di stare anche al disotto del terzo grado del carcere; giacchè si deve colpire unicamente questo speciale reato, giudicherei la sanzione penale troppo grave nei limiti ai quali l'ha ridotta ultimamente la Commissione.

PETITE, ministro per la guerra. Domando la parola.

Io insisto perchè la Camera adotti la dizione ultimamente proposta dalla Commissione per organo del generale Pinelli.

Il grande argomento dell'onorevole Mosca è che questo dipende da una circostanza eventuale. Ma come ha già detto il generale Pinelli, questa eventuale circostanza non s'incontra soltanto in chi oltrepassa i limiti; anche il disertore ha cinque giorni di tempo per costituirsi, eppure, se è arrestato prima dei cinque giorni, è condannato per disertore; egli poteva avere in animo di costituirsi, poteva essere avviato, essere vicino, anzi trovarsi già sulla porta del quartiere per costituirsi, e i carabinieri lo arrestano, è condannato come disertore.

Nell'articolo 3, come era stato redatto in principio, si era considerato anche questo come un principio di diserzione. La Commissione ha creduto di distinguere, ed il Ministero ha accettata questa distinzione, perchè nel fondo reputo che sia lo stesso: ma il Governo lo considera come un principio di diserzione, perchè quest'uomo, che potrebbe costituirsi, potrebbe anche compiere la diserzione.

Per questo motivo il Governo intende che colui che è arrestato sia punito.

PRESIDENTE. Il deputato De Filippo ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura della discussione, domando se è appoggiata.

(E appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti...

MOSCA. Chiedo di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSCA. Io credo che quando si tratta di fare una legge, e una legge così importante come questa, la quale sarà giudicata da tutta l'Europa... (*Oh! oh!* — *Mormorio*)

TORNATA DEL 1° LUGLIO

Sì, signori, sarà giudicata da tutta l'Europa, perchè è una legge la quale rivela una grande calamità nel nostro paese, epperò tutti vorranno persuadersi dell'estensione che questa calamità vi ha presa, ed avranno occasione così di giudicare dell'abilità dei legislatori.

Bisogna intendersi bene sulle massime. Ora è constatato che vi ha discordia completa tra il Ministero e la Commissione, in qualunque modo si siano espressi.

Il Ministero considera precisamente questo reato come un principio di esecuzione della diserzione. Io duro fatica a conciliare questo modo di vedere del Ministero nell'accettare, come esso farebbe, l'alinea di questo articolo, dove è punito non solamente il principio di esecuzione, ma anche la manifestazione della volontà di disertare.

E qui io credo che molti si riservino di prendere la parola quando verrà in esame questa parte dell'articolo; ed in ogni caso io mi riservo di manifestare la mia opinione, perchè non darò mai il mio voto ad una legge che si esprima in questi termini.

Dico dunque che bisogna ritenere che qui vi è un disaccordo completo; è bene spiegarsi su questo punto; la Commissione ed il Ministero sono essi d'accordo per considerarlo come un reato distinto, sì o no?

Finchè questo non è stato posto in chiaro, non vedo come si possa chiudere la discussione, quindi venire ai voti.

PETITI, ministro per la guerra. Io non ho mai creduto che ci fosse la necessità di accordo tra la Commissione ed il Ministero sovra ogni punto di un progetto. Il Ministero è di un avviso, la Commissione di un altro. Sta alla Camera a decidere tra i due. (*Segni di adesione*)

PISANELLI. Darò alcuni schiarimenti all'onorevole Mosca.

Per quanto mi consta, almeno in trenta anni di servizio, i limiti sono sempre al di qua di due chilometri; di modo che fissando a due chilometri, si è fissato un estremo favorevole al soldato.

Nelle pianure aperte, se non vi è una località, una casa o cappella o un fiume che serva ad indicare i limiti, allora si fissa la distanza di due chilometri.

Invece ad Alessandria ed in tante altre città forti, ordinariamente i limiti sono alla cinta delle fortificazioni: allora i limiti sono minori, ed in questo caso bisogna dirlo al soldato che questi limiti sono fissati a tanta distanza.

Di qui la necessità di questi bandi militari, e qui rispondo all'onorevole D'Ayala, il quale essendo militare sa meglio di me come sono proclamati: appena si entra in un presidio, è una formalità di rigore, il comandante fa battere una suonata di tamburo, e dichiara in nome di Sua Maestà il bando militare, e questo bando non è il comandante del distaccamento o del corpo che lo faccia a suo capriccio, ma bensì è dato dal comandante della piazza. Dove non c'è alcun sito visibile si fissa a due chilometri sopra tutti gli stradali che mettono dalla città alla campagna.

E qui, per non incorrere di nuovo nel rimprovero giustissimo che mi fece l'onorevole Mosca, di non essere d'accordo coi miei compagni della Commissione, dichiarerò schietto che io personalmente sono pronto ad accettare l'idea di farne un articolo a parte; io non sono legale, e non so se questo è un reato *sui generis*, come dicono quei che sanno di latino (*Si ride*), ma so che vuol essere punito.

Osservo poi che questo disaccordo che l'onorevole Mosca vede tra il Ministero e la Commissione si è già presentato altre volte. Un esempio molto notevole lo ritroviamo nella votazione dell'altro giorno. L'intera Commissione era di una opinione ed il Ministero di un'altra. Faccio però osservare che nell'articolo che stiamo discutendo non c'è discordia, perchè la Commissione accetta la redazione del Ministero in quanto all'arresto, ed il Ministero accetta la proposta della Commissione in ordine al terzo grado di carcere. Dove trovare un accordo più perfetto? Noi accettiamo modificazioni dal Ministero ed il Ministero da noi. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Il deputato Mosca propone il seguente emendamento:

« Il sott'ufficiale, caporale o soldato che sia arrestato oltre i limiti fissati per la guarnigione, sarà punito col secondo grado del carcere militare. »

Il deputato Pisanelli ha facoltà di parlare.

PISANELLI, relatore. Io aveva domandato la parola per rispondere ad alcune avvertenze del deputato Mosca che mi paiono gravi, non tanto per porre in chiaro il concetto della Commissione che la discussione ha già dilucidato abbastanza, quanto per l'applicazione che di quest'articolo si potrebbe fare. Il primo concetto del Governo fu di considerare il fatto dell'allontanamento come un tentativo di diserzione; ma la Commissione credette che il tentativo di diserzione si dovesse distinguere dal fatto dell'allontanamento, e che si dovesse considerare questo fatto come un'infrazione, come un reato *sui generis*. Ma se quest'infrazione muove dalla volontà di disertare, essa diviene un tentativo di diserzione. La differenza che il deputato Mosca ha notato tra il Ministero e la Commissione ha potuto ricavarla da qualche parola sfuggita ad alcuno dei membri della Commissione od al ministro stesso, e la differenza cade sopra i motivi della disposizione, non già sulla disposizione; per questa siamo d'accordo.

In quanto alla distinzione del primo paragrafo dal secondo, la Commissione non incontra in questo difficoltà di sorta, ma le pare che, messa questa disposizione in due paragrafi distinti, ciò debba bastare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Filippo.

DE FILIPPO. Signori, questa lunga discussione che si agita nella Camera è legittima conseguenza di un mezzo termine che ha voluto prendere la Commissione.

Il Ministero nel suo progetto di legge aveva proposto che l'allontanamento di un soldato, caporale o sott'ufficiale dai limiti stabiliti alla guarnigione costituisce un tentativo di diserzione; la Commissione giustamente

ispirandosi nei veri principii della scienza penale, non ha ammesso questa prima parte dell'articolo 3 nel modo come fu formulata dal Ministero. Però, se la Commissione avesse voluto essere conseguente a se stessa, avrebbe dovuto eliminarla del tutto, e restringersi alla sola seconda parte, che tratta della diserzione tentata.

Io però non ho chiesto la parola per insistere su questo punto, dappoichè gravi ragioni mi hanno convinto essere una necessità aumentare la pena contro coloro che nelle attuali congiunture si allontanassero dai limiti stabiliti dai bandi militari alle guarnigioni.

Sostengo quindi che, se la Commissione ha ancora qualche dubbio di accettare l'opinione del Ministero, cioè, che l'articolo debba rimanere secondo era stato compilato dapprima dalla Commissione col Ministero, rimanendo le parole: *stato arrestato*, allora io sono costretto a parlare.

PISANELLI, relatore. Siamo d'accordo.

DE FILIPPO. Poichè la Commissione è d'accordo, allora non mi resta che a protestare contro l'emendamento dell'onorevole Mosca, esclusivamente su quel punto nel quale sostituirebbe alle dette parole *stato arrestato* quelle *si è recato*.

Ciò posto, io non aggiungo altro, perocchè comprendo bene che la Camera su questa questione è sufficientemente illuminata, ed è stanca; ma insisto perchè le parole *stato arrestato* siano conservate nella prima parte dell'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. Il proponente lo ha riformato così:

« Il sott'uffiziale, caporale o soldato che sia arrestato oltre i limiti fissati alle guarnigioni, sarà punito col secondo grado del carcere. »

PESCIOTTO. La Commissione non può accettare; ed insiste perchè sia conservata la sua redazione, *od in difetto di limiti alla distanza di chilometri due dal luogo ove ha stanza il corpo o distaccamento*, perchè non dappertutto sono stabiliti questi limiti.

PETITTI, ministro per la guerra. Io mi associo a quello che ha detto l'onorevole Pescotto. Accetto l'ultima parte dell'emendamento del deputato Mosca che si riferisce alla diminuzione di pena, e ne spiego il motivo. Quando a carico di uno che è arrestato ci sono altre circostanze che si uniscano a quella del semplice arresto, come quando c'è, per esempio, la vendita degli effetti, allora al medesimo è applicabile l'articolo 2. Invece, se c'è questa sola causa, per questa sono disposto ad accettare la diminuzione di pena. Ma quanto all'altra parte dell'emendamento che riguarda i limiti io non posso assolutamente aderire; perchè non vi sono solamente le guarnigioni di Torino, di Genova, di Milano, e simili, ma ci sono anche delle guarnigioni improvvisate, per le quali non si abbia avuto tempo a fissare i limiti. Bisogna per conseguenza che questi limiti siano fissati in generale da una legge. Ora questi nella legge presente sono portati a due chilometri, che è uno spazio maggiore dei limiti ordinari delle guarnigioni. Quindi mi pare che nulla si possa opporre ad una prescrizione che dà una latitudine maggiore dell'ordinario.

MOSCA. Dichiaro che, trovandomi soddisfatto degli schiarimenti dati dall'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento, mantenendo però l'ultima disposizione che riguarda la mitigazione delle pene, perchè mi pare di raggiungere egualmente il mio scopo anche colla sola mitigazione della pena, che s'intenda cioè, che questo è un reato speciale il quale non è da confondersi col reato di diserzione, nè col principio di esecuzione del medesimo reato di diserzione. Aderisco adunque di ritirare il mio emendamento, mantenendolo però nella parte che riflette la mitigazione della pena.

PISANELLI, relatore. La Commissione lo accetta in questo senso.

PRESIDENTE. Il Ministero lo accetta?

PETITTI, ministro per la guerra. Lo accetta.

PRESIDENTE. Accetta anche in quanto al grado del carcere?

PETITTI, ministro per la guerra. Sì, sì. Lo accetto.

PRESIDENTE. Leggo questa prima parte dell'articolo 3:

« Il sott'uffiziale, caporale o soldato che sia arrestato oltre i limiti fissati alle guarnigioni, od, in difetto di limiti, alla distanza di chilometri due dal luogo dove ha stanza il corpo o distaccamento, sarà punito col secondo grado del carcere militare. »

(È approvato.)

Ora viene in discussione la seconda parte, ossia il primo alinea.

Il deputato Mordini ha domandato la parola.

MORDINI. Questo secondo alinea fa una savia applicazione della teorica del tentativo. Per una giurisprudenza erronea, a parer mio, del tribunale supremo di guerra, quest'applicazione non si rinveniva nello spirito e nella lettera del Codice militare. Il secondo alinea dell'articolo 3 in sostanza non fa che ripetere quanto è stabilito agli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale militare. Il tribunale supremo con una decisione del luglio 1860 proferita contro conclusioni dell'avvocato generale, ed in opposizione alle sentenze pronunciate dai tribunali militari, disconosceva tutti i principii e violava la legge, sostenendo che il reato di diserzione non era contemplato nel Codice militare in quella parte che si riferisce alla teorica del tentativo.

Quella decisione meritava d'essere dal ministro per la guerra denunziata in Cassazione, secondo ciò che dispone l'articolo 514 del Codice penale militare nella soggetta materia.

A sempre più provare il mio assunto occorre il disposto dell'articolo 35 del Codice penale militare, il quale dice: « Sono eccettuati dalla disposizione dei tre precedenti articoli che si riferiscono al tentativo i casi specialmente dalla legge indicati. »

Ora nel Codice penale militare è impossibile di trovare eccettuato il reato della diserzione.

Di più il Codice penale militare si riferisce anche specialmente al tentativo di diserzione nell'articolo 151, il quale dice: « il subornatore sarà considerato e punito come reo di tentativo di diserzione, ecc. »

Adunque perchè questo secondo alinea? Parmi che, non dovendo far cose inutili, la Camera avrebbe solamente da dichiarare che sono applicabili in ordine al tentativo dei reati di diserzione gli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale militare.

Per conseguenza, io propongo che sia soppresso questo secondo alinea, e che invece si richiami l'osservanza degli articoli 31, 32 e 33 per i casi di tentativo di diserzione.

TROMBETTA, commissario regio. L'onorevole Mordini ha deplorato una sentenza del tribunale supremo di guerra che io stesso in quest'oggi ho toccato, colla quale sentenza si è deciso che la teoria del tentativo non è applicabile in fatto di diserzione.

Io debbo dichiarare alla Camera che ho letto attentamente questa sentenza, e la trovai appoggiata a sagge e rispettabili considerazioni.

Il ministro della guerra di quel tempo in cui fu emanata, cioè nel 1860, non credette opportuno di dover ordinare all'avvocato generale militare a nome della legge di portare alla Corte di cassazione questa sentenza, apparentemente perchè vi vedeva considerazioni gravi. Difatti il tribunale supremo ha considerato, se mal non mi appongo, che la diserzione è un reato *sui generis*, che siccome vi è luogo a resipiscenza, siccome il disertore può nel termine di cinque giorni, restituendosi al corpo, o consegnandosi ad un'autorità, sottrarsi alla pena del disertore, non erano ammissibili le teorie del tentativo.

Io rispetto l'opinione dell'onorevole preopinante, ma non credo che sia qui il luogo di disputare sul maggiore o minore fondamento d'una sentenza del tribunale supremo, che io debbo rispettare; a me basta l'osservare che in seguito a questo pronunciato del tribunale supremo la giurisprudenza dei tribunali militari nell'escludere il tentativo di diserzione è costante; quindi il Governo, cui preme in queste gravissime congiunture di provvedere in particolare modo alla disciplina, propose di supplire all'emergente lacuna mediante quest'articolo nel quale sono contemplati quei fatti che debbono essere colpiti inquantochè inducono al tentativo.

Credo che da queste considerazioni la Camera sarà fatta capace della urgente necessità di adottare una tale disposizione.

MORDINI. Insisto sulla mia proposta, che sia dichiarata prima l'applicabilità degli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale militare ai tentativi di diserzione.

TROMBETTA, commissario regio. Mi sembra che questa sia un'interpretazione della legge; se la Camera lo crede essa è certamente in diritto di fare quest'interpretazione, ma sarebbe forse più ovvia cosa il sanzionare un articolo nel quale la sostanza sarebbe stata la stessa.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Mordini.

Esso consiste nel sopprimere l'alinea dell'articolo 3 e sostituirvi la seguente disposizione:

« Gli articoli 31, 32, 33 del Codice penale militare sono applicabili anche al reato di diserzione. »

(È appoggiato.)

La Commissione vuol esprimere la sua opinione?

PISANELLI, relatore. Quanto a me e ad alcuni miei colleghi della Commissione che mi hanno manifestato il loro pensiero, noi ci sentiamo indifferenti. Il concetto della legge sarebbe recato in atto adottando il progetto della Commissione ovvero la proposta dell'onorevole Mordini.

In conseguenza, ripeto, in quanto a me ed in quanto alla maggioranza della Commissione non ci opporremo alla detta proposta.

FERRACIÙ. Dacchè la Commissione dichiara di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mordini, io non avrei nulla a dire.

Voleva semplicemente notare la gran differenza che corre tra il tentativo, come vien considerato dai nostri Codici, e la formula usata dalla Commissione nell'alinea dell'articolo 3.

In esso è detto che sarà punito quel soldato il quale manifesti la volontà di disertare con atti prossimi alla esecuzione.

Ciò significa evidentemente che vorrebbe colpirsi una semplice manifestazione di volontà con soli atti preparatorii, laddove a costituire il tentativo nel senso della legge non bastano questi soli atti, ma si richiede un principio d'esecuzione con atti più o meno vicini alla consumazione del reato. Mi pareva perciò che la formula di quell'articolo non rendesse l'idea che si voleva esprimere.

PISANELLI, relatore. Dalle poche parole che ho testè dette, parmi chiaro che la Commissione ha avuto in pensiero, parlando di atti prossimi all'esecuzione, di significare appunto gli atti coi quali si reca all'ultimo compimento il reato, i quali atti in molti Codici penali non si dicono altrimenti che atti prossimi all'esecuzione; perchè l'esecuzione del reato consiste in quell'ultimo atto nel quale il reato stesso ha compimento ed effetto.

In conseguenza io dico: il concetto della legge rimarrà, secondo l'opinione della maggioranza della Commissione lo stesso e non punto alterato, o che si adotti il progetto della Commissione, o che ad esso si sostituisca l'emendamento dell'onorevole Mordini.

Ma poichè veggio che sostituendo l'emendamento Mordini, forse sarebbero risparmiate altre più lunghe discussioni, così dal cauto mio, personalmente, su questo punto insisto anche perchè l'emendamento sia accettato.

TROMBETTA, commissario regio. Io pregherei la Camera a voler accogliere la disposizione sì e come venne presentata.

L'atto del tentativo presenterebbe cotanti dubbi nell'applicazione, che non si potrebbe sicuramente raggiungere l'effetto cui mira la legge.

Abbiamo bisogno, o signori, d'una legge che tolga ogni incertezza, ogni esitazione nei giudici, e questo è appunto il motivo per cui il Governo preferirebbe una disposizione esplicita che reprimesse quei fatti che hanno il carattere di tentativo di diserzione; se la Camera vuole invece adottare l'altro proposto sistema, non dis-

simulo il mio timore che i tribunali militari si trovino ben sovente impigliati in gravi ed intricate questioni, per cui lo scopo, al quale mira questa legge, sarebbe in gran parte fallito.

GIORGINI. Chiedo facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIORGINI. Io osserverò all'onorevole commissario regio che vi erano due sistemi da seguire. Si potevano individuare i diversi atti che dovessero essere considerati come tentativo di diserzione.

Questo sistema ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi inconvenienti. Ad ogni modo non è quello che fu adottato dal Governo e dalla Commissione. L'uno e l'altra sono trovati d'accordo in questo concetto, che tutti codesti atti si dovessero comprendere sotto una formola abbastanza lata e capace per abbracciarli tutti.

Ora io credo che tutte le difficoltà alle quali può dar luogo la teoria del conato davanti ai tribunali restino così nel sistema della Giunta e del Ministero, come in quello dell'onorevole Mordini.

Io non veggio come l'adottare la proposta da lui fatta renda più difficile l'applicazione della legge ai casi speciali che possano presentarsi.

Ciò posto, tra i due sistemi di redigere una legge nuova o quello di riferirsi ad una già esistente quando l'effetto è il medesimo, io personalmente preferisco il secondo, e per conseguenza appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Mordini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Mordini.

CRISPI. Vorrei far osservare all'onorevole commissario regio che questa legge sacrifica molti principii di diritto penale per non dover noi essere tanto indulgenti da sacrificarne degli altri.

Io non credo veramente che nei tribunali possano sorgere difficoltà per l'applicazione degli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale militare.

Se questo fosse vero, allora anziché venire ad una riforma così importante per un solo caso speciale, siccome vuol farsi coll'articolo 3 del progetto di legge, l'onorevole commissario regio dovrebbe venir qui a proporci per tutti i reati il mutamento che egli apporta nella definizione del tentativo di diserzione.

Io non trovo necessario di parlarvi della teoria del tentativo per difendere l'emendamento dell'amico mio il deputato Mordini; sarebbe un lusso inutile d'erudizione che non si affa alle mie abitudini. Basta soltanto il ricordarvi che cotesta teoria è un portato della scienza italiana. Il nostro paese fu il primo ad attuarla nei suoi Codici; la Francia in questo non fece che seguirci.

Poichè andiamo a sazionare una legge, la quale esacerba tutte le pene, è bene determinarvi che il colpevole venga punito secondo i gradi della sua imputabilità. Il reato può non aver esecuzione, e quindi non produrre il danno sociale per motivi che non sempre dipendono dalla volontà del colpevole. Giustizia vuole che nelle varie fasi la reità riceva differente punizione.

Io non ho altro a dire.

Riferendoci al Codice penale militare noi, anziché promuovere questioni, le tronchiamo.

La nuova legge invece potrà essere cagione di dubbi. L'articolo 3 nel modo come è redatto nel progetto del Governo potrebbe dare a credere che esso alluda ad un reato *sui generis* diverso dal tentativo definito dagli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale militare. A togliere coteste incertezze val meglio riferirci al Codice; quindi appoggio l'emendamento dell'onorevole Mordini.

CASTAGNOLA. Io concorro nel parere esternato dagli onorevoli Mordini e Crispi; tuttavia non mi so acconciare all'emendamento proposto, perchè mi sembra inutile.

Diceva testè l'onorevole Crispi, e, a mio avviso, assai bene, che la legge attuale non distrugge le altre disposizioni del Codice penale se non in quanto colla legge stessa vi si fa immutazione; dunque quello che coll'attuale legge non si tocca rimane qual è.

Se così sono le cose, parmi assai più logico di sopprimere semplicemente l'alineia; il dire che, in caso di diserzione, si richiamano in vigore le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 del Codice militare, indurrebbe la conseguenza che, per tutti gli altri casi in cui espressamente non si richiamano in vigore, non si dovessero più applicare le regole stabilite dal Codice militare. Questo rimane qual è, salvo nelle cose in cui vi si porta un attacco diretto.

MORDINI. Domando la parola.

CASTAGNOLA. Dunque, se si vuole che anche nella diserzione si applichi la teoria del tentativo, parmi più conveniente dir nulla e sopprimere l'alineia; ma il votare per un semplice richiamo al Codice penale militare, che sempre di sua natura si deve intendere rimanere in vigore, io lo credo, nonchè inutile, pericoloso.

Per questi motivi adunque, io dichiaro che voterò contro l'emendamento Mordini, sebbene entri nelle sue viste, ma che in pari tempo voterò contro l'alineia quale è proposto dalla Commissione.

MORDINI. Credo che una semplice osservazione mi metterà pienamente d'accordo coll'onorevole Castagnola.

Egli forse non ricorda che il tribunale supremo di guerra non ha voluto riconoscere l'applicabilità della teoria del tentativo nei casi di diserzione; che quindi è necessaria una dichiarazione formale della Camera, altrimenti, se noi lasciamo le cose come sono, sorgerebbero sempre i soliti dubbi, e il tribunale supremo di guerra pronunciarebbe come ha pronunciato finora.

Credo che questa osservazione lo porrà d'accordo con me, e che avrò il piacere di contare anche il suo voto in favore del mio emendamento.

CASTAGNOLA. Io non conosceva la giurisprudenza stata adottata a questo riguardo dal tribunale supremo di guerra: osservo però che la stessa parmi contraria al disposto degli articoli 31 e seguenti, i quali ammettono il tentativo per tutti i reati.

Se però lo scopo dell'emendamento non è che quello di far applicare la teoria del tentativo anche al reato di diserzione, ritiro le mie osservazioni.

TORNATA DEL 1° LUGLIO

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Mordini, il quale consiste nel sopprimere l'alinea dell'articolo della Commissione, e nel sostituirci invece le parole: « Gli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale militare sono applicabili anche al reato di diserzione. »

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

« Art. 4 Il progetto di disertare, concertato fra tre o più militari, sarà considerato complotto. »

« Il complotto non susseguito da effetto sarà punito colla pena della reclusione militare da uno a due anni; il capo soggiacerà alla stessa pena coll'aumento da uno a tre gradi. »

Il deputato Mazza propone al primo alinea di questo articolo 4 il seguente emendamento; cioè che si dica:

« Il complotto non susseguito da effetto per cause indipendenti dalla volontà del colpevole, sarà punito, ecc., » con quel che segue.

MORDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sulla prima parte dell'articolo?

MORDINI. Su tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORDINI. In quest'articolo 4 è detto che il progetto di disertare fra tre o più militari sarà considerato come complotto. Se dunque è complotto, dovrebbe essere punito colle pene stabilite nell'articolo 144 del Codice penale militare; ecco il disposto dell'articolo 144 del Codice penale militare. (*Vedi articolo 144*)

Nel secondo alinea dell'articolo 4 si parla poi di complotto non seguito da effetto, perchè appunto, quando non è susseguito dai fatti, non è in istato di esecuzione; quindi che cosa è? È un tentativo, e si deve subordinare agli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale che abbiamo dichiarati applicabili al tentativo di diserzione; anzi si avrebbe molto di più ancora di quello che propone la Commissione, e che è sostenuto da quegli tra i nostri colleghi, i quali fan parte dell'esercito, perchè, a termini dell'articolo 144, il capo-complotto è punito con 15 anni, e, se la pena è diminuita di un grado come all'articolo 32, sarebbe sempre punito con 10 anni, mentre, secondo l'articolo 4, non può essere condannato che da 3 a 7 anni.

Tralascio di parlare della viziosa locuzione dell'articolo 4; e come arduo sia ad intendersi che nel 1° alinea si parli del progetto di disertare in tre o più, considerandolo come un complotto, e che nel 2° alinea si parli di complotto non seguito da effetto. È un *idem per idem*.

PESSINA. A me pare che si debba persistere nell'articolo quale è formulato dalla Commissione, imperocchè, se nell'articolo 144 del Codice penale militare vi è una definizione del complotto, non è a confondersi coll'altra definizione che ha voluto stabilire l'articolo 4 della legge che stiamo discutendo.

Nell'articolo 144 del Codice penale dicesi complotto la diserzione commessa di concerto tra tre o più militari, sicchè per esso il disegno formato fra tre o più militari per disertare non costituisce il complotto.

Coll'articolo 4 della legge si è elevata un'altra no-

zione del complotto, cioè si è venuto a considerare il complotto indipendentemente dalla diserzione avverata.

Sussiste il complotto, dice l'articolo 4, allorchè si concertano per disertare tre o più militari; onde è logico il comma aggiunto a quest'articolo di considerare come degno di minor pena di complotto non susseguito da effetto, cioè non susseguito dalla diserzione.

In conseguenza chiedo alla Camera che sia mantenuto l'articolo 4. Quantunque tale articolo aggravi la condizione di quelli che hanno formato il disegno di disertare, quantunque aggiunga un caso a quelli che sono contemplati nel Codice penale militare, o, per meglio dire, voglia considerare come avvenuto il reato di complotto in un momento anteriore a quello in cui lo stabilisce il Codice penale militare, pure debb'essere mantenuta la proposizione della Commissione appunto per lo spirito ond'è informata la legge di esasperare la valutazione giuridica delle diserzioni.

CANNAVINA. Non posso aderire alle osservazioni dell'onorevole Pessina senza contrariare i principii della scienza penale.

Il complotto, nell'articolo 144 del Codice penale militare, è contemplato come una circostanza aggravante del reato di diserzione consumata, sta bene; ma nella legge che stiamo disaminando costituisce un reato di per se stesso, prescindendo dalla consumazione e da qualunque siasi atto o principio di esecuzione.

Invero nell'articolo 4 si dice:

« Il progetto di disertare concertato fra tre o più militari sarà considerato complotto. »

« Il complotto non susseguito da effetto sarà punito con la pena, ecc. »

Laonde ben si vede la differenza per gli effetti del complotto fra lo statuto militare e la legge attuale; ivi sta definito come circostanza aggravante, qui come fatto criminoso. E restando l'articolo 4 come è scritto, risulta indubitabilmente una sanzione legale che punisce il solo e nudo pensiero.

Infatti, o signori, noi leggiamo in questo articolo le parole *progetto concertato di diserzione*: ma quando questo progetto non è seguito poi da un fatto di esecuzione, tutto rimane nella cerchia del pensiero, e ciò che è nel solo limite del pensiero non è punibile. Laonde, ritenendo l'articolo come giace nella sua locuzione, si violerebbe il più sano principio della scienza penale, cioè l'immunità del pensiero.

Questa verità è stata pur troppo riconosciuta; occorre necessariamente un principio di esecuzione per incontrarsi nella ragione di punire, epperò l'onorevole Mazza si è fatto a proporre all'uopo un emendamento che dice molto, ma non è completo. Pare che bisognerebbe parlare del tentativo, e quindi nell'alinea del menzionato articolo 4 si dovrebbe dire:

« Il tentativo di disertare, ancorchè non fosse seguito da alcun effetto, previo complotto, sarà punito, ecc. »

PRESIDENTE. Favorisca, il suo emendamento come sarebbe concepito?

CANNAVINA. In questi termini:

« Il tentativo di diserzione fatto dai complottati, anche non susseguito da alcun effetto, sarà, ecc. »

TROMBETTA, commissario regio. Sarò brevissimo. Il Governo non può a meno di respingere quest'emendamento e respingerlo con tutte le forze, in quanto che distrugge affatto la disposizione che si vuole introdurre in questo progetto. E penoso il dover dichiarare alla Camera che la frequenza delle diserzioni con complotto è uno dei principali motivi che mosse il Governo a presentare questo progetto. Se noi volessimo seguire la teoria del tentativo che l'onorevole Cannavina vorrebbe applicata a questa disposizione, che cosa avverrebbe? Che il complotto non potrebbe mai essere colpito fino a che vi sia un principio di esecuzione di diserzione: la qual cosa è contraria, affatto, all'intendimento del Governo. Qui non si colpisce menomamente il pensiero. È erronea l'osservazione dell'onorevole Cannavina. Qui si colpisce un fatto, un concerto, si colpisce una risoluzione presa insieme tra due o più soldati per disertare. Ove è qui il pensiero raccolto nell'animo del disertore?

Nelle peculiari contingenze dei tempi in cui, conviene dirlo, un complotto di disertare è ben più che una diserzione, è una vera cospirazione contro la patria, noi dobbiamo, o signori, applicare appunto i principii che reggono la cospirazione, la quale esiste dal momento che la risoluzione di agire è concertata e conclusa. Quindi il Governo respinge energicamente questo emendamento, e prega la Camera di riflettere all'importanza dei suoi effetti.

PESSINA. Io appoggio l'oratore del Governo, imperciocché credo che non si debba abusare dei principii, né esagerare l'invocazione delle dottrine. Il principio della gradazione tra il conato ed il reato consumato ed il principio dell'impunità del pensiero non escludono un altro principio egualmente giusto, un'altra dottrina che sta nella scienza e nei Codici di tutte le nazioni...

SANTOCANALE. Domando la parola.

PESSINA. ... cioè che quando il pensiero è determinato nella forma di disegno, quando questo disegno è divenuto concreto tra più voleri compenetrati in un solo, quando questa concordanza di voleri è concretata come un comune disegno d'azione, ed è diretta contro il paese, contro lo Stato, contro la sua sicurezza interna od esterna; in tal caso la scienza, le tradizioni, le leggi di tutti i popoli civili riconoscono la necessità di una punizione. Non è dunque a dire che il principio dell'impunità del pensiero resti violato; qui vi è più che il pensiero, vi sono fatti, ed il fatto sta appunto nel concordarsi dei voleri, nel concerto avvenuto sui mezzi, nelle risoluzioni concluse intorno allo scopo ed ai mezzi.

Se dunque vi sono fatti, e fatti i quali così da vicino minacciano la sicurezza del paese, e minacciando la sicurezza del paese minacciano la sicurezza, dell'esercito, non abusiamo delle dottrine, non esageriamo i principii, e lasciamo l'articolo quale è stato formulato.

Con ciò non intendo certamente di far quistione su

quel che diceva l'onorevole Mazza, se cioè debbasi ammettere quella agguinzione che il complotto non susseguito dall'effetto del disertare sia punibile quando l'effetto del disertare mancò per circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole.

In questa parte io mi accordo coll'onorevole Mazza, e credo che la Commissione ed il Ministero non troveranno ostacolo veruno ad ammetterlo, inquantochè la teorica del pentimento, o, per meglio dire, del volontario desistere dal reato, potrebbe benissimo qui essere conservata, non essendo in nessun modo lesiva allo spirito che informa i principii della legge.

SANTOCANALE. *Cogitationis poenam nemo patitur*: è un principio antico di diritto; ma ve ne ha un altro, antico del pari, quanto la legge *quisquis*, che punisce le cospirazioni che non sono altro che pensiero. Molti sono i principii che reggono il diritto penale; ci sono i più o meno puri, i più o meno buoni, ci sono i più o meno belli, i più o meno generosi; ma ci è sempre un principio che domina tutti gli altri, secondo le circostanze: l'interesse, la salute pubblica!

Sono due o tre giorni che noi impieghiamo a discutere onde trovare il modo d'aggravare il peso della legge penale rispetto alle diserzioni che sono divenute più frequenti, nel tempo in cui sono più dannose.

Ora vi si presenta un caso che è appena accennato dal Codice penale militare. Ivi si aggrava la mano sulle diserzioni commesse con *complotto*. Questa parola a noi straniera vale *concerto preventivo*, cospirazione a disertare.

Ma della cospirazione semplice, che dal Codice penale militare non si punisce, conviene oggi formarne un reato *sui generis* e punirla? Questa, non seguita dal fatto, è sempre qualche cosa di più del pensiero.

Voci. È vero!

SANTOCANALE. Se più soldati ad un tempo disertano, senza preventivo e comune disegno, sono tanti soldati che disertano, sono altrettante diserzioni semplici; ma se questi soldati prima di effettivamente disertare si sono concertati; l'uno propone, l'altro accetta, si discute e si conviene nei mezzi più efficaci a conseguire il comune scopo, allora la diserzione è preceduta dalla cospirazione e dal preventivo disegno.

Rimane adunque a vedere, nei casi in cui ci troviamo, se la diserzione deve essere punita anche *nel pensiero* passato in cospirazione per un comune preventivo disegno non seguito da effetto. Questa è la questione che dovete risolvere. E secondo le circostanze, secondo la ragione dei tempi, anche la cospirazione, il concertato disegno di disertare è necessario punire.

Voi sareste in una contraddizione facendo altrimenti.

Questa legge minaccierà ai prevaricatori una pena ove anche la prevaricazione non fosse seguita da effetto. Ora, la cospirazione a disertare, il convenire nello scopo e nei mezzi non è una prevaricazione reciproca?

È questa una specie di prevaricazione più efficace che debbe essere come ogni altra punita. State severi, o signori, aggravate la mano sulle diserzioni che minac-

ciano la dissoluzione del nostro esercito, che deve essere il nostro palladio, lo stromento unico della nostra salvezza.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pinelli.

PINELLI. Alle eloquenti parole dell'onorevole Santocanale e alle eccellenti ragioni addotte dal commissario regio, io aggiungerò la mia preghiera perchè la Camera conservi l'articolo come si trova.

Io accennerò un caso pratico.

Si forma un complotto fra tre o quattro soldati; uno di questi si pente e va, non dirò con atto lodevole, a denunciare che due o tre suoi compagni l'hanno eccitato a disertare. Questo mi pare che sia qualche cosa più che un semplice pensiero, è un complotto. Naturalmente il superiore mette dentro i denunciati e il denunciatore; intanto il complotto c'era, c'era tutta la volontà possibile di eseguirlo, se non si trovava uno che lo avesse palesato.

Questi casi non sono tanto rari; abbiamo anche nell'esercito qualche affigliato alla *camorra*, ed accade sovente che questi vecchi bricconi cercano di consigliare le reclute a disertare; esse, siccome hanno sentimenti migliori, qualche volta avvertono il sergente, il furriere, l'ufficiale; in questi casi vede la Camera che è allontanato il pericolo di punire solamente il pensiero, c'è una prova che si voleva veramente disertare.

D'altra parte se noi non puniamo il complotto, è impossibile di poter garantire la disciplina nei militari, perchè complottano tra quattro, cinque, sei individui: discorrono, discutono tutte le probabilità di riuscita, considerano quello che possono guadagnare a disertare, e poi diranno: non disertiamo, non ci conviene. Ma intanto la disciplina militare è già lesa; quell'uomo che ha ammesso la possibilità di disertare e che ha insinuato agli altri di disertare è indegno di appartenere all'esercito.

Per conseguenza io prego la Camera a mantenere la redazione tal quale fu proposta.

PRESIDENTE. Sono ancora iscritti i deputati Pisanelli, Mazza, Giorgini.

Se la Camera credesse d'essere abbastanza illuminata...

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Mordini avendo dovuto assentarsi, ha dichiarato che non insisteva nel suo emendamento.

L'onorevole Cannavina insiste nel suo?

CANNAVINA. Vorrei dare qualche spiegazione.

Si dice che nel complotto non c'è la sola intenzione, poichè ci sono dei fatti, e mi si poneva innanzi la teoria della cospirazione.

La cospirazione, signori, è un reato contemplato nel Codice penale per tutelare la sicurezza interna dello Stato e la sicurezza esterna ancora, e conosce ognuno, o signori, che in quanto ai reati politici, e specialmente a quelli tendenti ad abbattere la forma del Governo, non bisogna mai lasciare luogo all'esecuzione. Il Go-

verno debb'essere vigile. Ogni Governo ha il diritto di sostenersi, e se lasciasse cominciare la lotta, potrebbe soccombere; epperò deve dichiarare punibile qualunque atto o fatto di esecuzione e prevenirlo.

Ecco perchè una regola eccezionale sta nelle cospirazioni.

Ma la stessa teorica della cospirazione non si ferma al solo pensiero, perchè fatto il concerto, ancora ci bisogna la preparazione dei mezzi atti a sconvolgere il Governo, e quindi, quando una società è arrivata a tal punto che, mettendo i suoi disegni in atti propriamente proficui, potrebbe abbattere il Governo, allora si ha la cospirazione.

Ma quando la cospirazione non ha ancora preparato i mezzi veramente efficaci ad abbattere il Governo, e non si è risolta l'attuazione dei medesimi, in tal caso neppure eccede i limiti della volontà, del pensiero, e non vi è pena a fulminare.

Tanto ciò è vero, che nel Codice napoletano, quando la famiglia Borbone voleva punire fin anche i pensieri, non trovava nelle sette la cospirazione contro il Governo nei sensi di legge, poichè le sette, che contenevano la riunione di molte persone col fine di abbattere il Governo, ed avessero pur pensato ai mezzi efficaci per abbatterlo, e non preparati ancora, non poteva dirsi che racchiudevano i veri cospiratori; e quindi per punire i settari contenuti nell'aggregamento di persone riunite con la volontà di abbattere il Governo dovettero i Borboni dar luogo ad una legge speciale nel 1822 per la loro punizione.

Ed in generale quando si abbia la riunione di molte persone malvage col fine di delinquere, che si sieno concertate e trovate uniformi nel pensiero delittuoso, ma che non abbiano dato luogo ad alcun atto di esecuzione, non sono affatto punibili, perchè può succedere il pentimento, che è stato sempre un mezzo salvatore per i colpevoli. Sol perchè si è formata una società di malfattori, i quali non hanno fatto un passo al delitto, di averlo pensato, vorreste voi punirli come malfattori? Ma direte: è un complotto. Or bene nella specie come è definito il complotto?

RIXIO. Domando la parola.

CANNAVINA. Il complotto consiste nel concerto di tre o più militari per disertare. Manca però un passo per l'esecuzione; non hanno neppure concertati i mezzi: e da tanto emerge che tutto si restringe nei limiti della volontà, non oltrepassa i limiti del concetto. Ora, se tutto si restringe nei limiti della semplice volontà, se non passa i cancelli del pensiero, non avvi esecuzione, non può esservi punizione.

E diffatti dal campo teorico passiamo al campo pratico. (*Segni d'impazienza*)

Tre militari si concertano in un giorno per disertare il giorno seguente, ed hanno tutto stabilito: intanto, dopo il sonno, tranquillizzati, al di seguente essi rimangono al loro posto; nessuno esegue quello che prima si era proposto; al di seguente forse, al suono della tromba vanno alla battaglia, si mostrano degni soldati

di Palestro e di San Martino, e ritornano vittoriosi. Ora sarebbero essi punibili pel complotto della vigilia? No, certamente. Tutto ciò che si restringe al solo pensiero, e non è esecuzione, non è punibile. Ed ecco il perchè io diceva che il presente progetto di legge viola il principio della libertà e del pensiero.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bixio.

Molte voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Fatto prova e controprova, è adottata.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Cammavina, così concepito:

« Il tentativo fatto dai complottanti, anche non susseguito da effetto, sarà punito, ecc. »

(Non è approvato.)

Il deputato Mazza insiste nel suo emendamento?

MAZZA. Io domanderei che cosa pensa la Commissione a questo riguardo.

Non essendomi ancora accordata la facoltà di svolgere la mia proposta, nei più brevi termini possibili, se la Camera lo permettesse, direi in proposito alcune parole.

Il mio emendamento è diretto soltanto ad impedire che, quando per avventura coloro che hanno preso parte ad un complotto si pentano d'averci preso parte, siano in certa maniera interessati dalla legge a desistere dall'effettuazione del complotto medesimo.

Se noi facciamo che il complotto sia punito, così, quando non ha avuto effetto per cause indipendenti dalla volontà del colpevole, come quando non ebbe effetto per pentimento dei complottanti, evidentemente noi non agevoliamo la via al colpevole di pentirsi del concerto preso; e quindi andiamo contro allo scopo stesso che la legge propone di conseguire. Noi vogliamo diminuire per quanto è possibile questi reati di diserzione; ebbene, se noi impediamo col testo della nostra legge che quando uno si pente d'aver preso parte ad un concerto per disertare dall'armata possa schivare la pena inflitta al reato di complotto, noi facilitiamo, noi moltiplichiamo le diserzioni; noi impingiamo in un fine contrario a quello che la legge ci prefigge.

Epperò se, invece di mantenere l'articolo della Commissione siccome è redatto, si aggiungono le parole da me proposte: *per cause indipendenti dalla volontà del colpevole*, noi facciamo appunto che il complotto non sia punito, quando colui che ci ha preso parte sia di questo fatto pentito; e in questa maniera noi scemiamo realmente i reati di diserzione.

Io credo che la Commissione non possa avere difficoltà di accettare questo emendamento.

E tanto più io ciò contendo, inquantochè veggo, nei motivi che precedono il progetto del Ministero, accennato appunto quanto io affermo presentemente. Infatti io vi leggo: « Avviene sovente che il progetto di disertare conchiuso fra tre o più militari non abbia avuto

esecuzione per cause indipendenti dalla volontà dei colpevoli. » Ecco che il progetto del Ministero accenna precisamente a questo fatto, che il complotto non abbia sortito effetto per cause indipendenti dalla volontà del colpevole...

PESCETTO. Continui a leggere.

MAZZA... ed è appunto allora, con quella condizione, che il progetto di legge vuol punire il complotto.

È giusto pertanto che quell'inciso così necessario che si legge nei motivi dell'articolo proposto dal Ministero sia espresso nell'articolo stesso.

Io domando che cosa pensa in proposito il commissario stesso del Governo, giacchè nei motivi della legge è accennato che vuolsi agevolare la via al pentimento, e non si vuol punto punire il fatto di complotto se non quando sia manifesta la volontà di volerlo compiere.

Desidererei che il commissario regio e la Commissione si spiegassero in proposito.

PESCETTO. Domando la parola.

GIORGINI. Favorisca il signor presidente di chiedere se l'emendamento del deputato Mazza è appoggiato.

PRESIDENTE. Appena il regio commissario avrà esposto l'avviso chiestogli, domanderò se l'emendamento è appoggiato.

TRONBETTA, regio commissario. Io non posso a meno di pregare la Camera di respingere questo emendamento, invitandola a riflettere alle sue conseguenze.

Se noi consentiamo a questa formola: *il complotto non susseguito da effetto per cause indipendenti dalla volontà del colpevole*, ne succede che per colpire il complotto avremo sempre bisogno di un atto di esecuzione.

Noi dobbiamo colpire il complotto dal momento che è formato, la risoluzione dal momento che è concertata e conchiusa.

Supponiamo che vengano arrestati tre soldati che avessero complottato di disertare; non vi era ancora un solo atto di esecuzione, ma vi era concerto, vi era risoluzione, vi era cospirazione. Si porta la causa dinanzi ai tribunali. Come si potrà stabilire dal Pubblico Ministero che il complotto non ebbe effetto per circostanze indipendenti dalla volontà degli imputati, se non intervenne ancora un principio di esecuzione? Vi era tempo alla respiscentza. Tanto basta per indurre i giudici a dichiarare la non esistenza del reato.

Questa è la conseguenza che ne deriverebbe dall'aggiunta che si vuole fare all'articolo.

Io prego la Camera di osservare che la cosa è assai grave. Noi qui vogliamo colpire il complotto come complotto, facendone un reato esistente per sé; se si aggiungono le suaccennate parole, si distruggerà, ripeto, l'effetto che si vuole ottenere, poichè questi gravissimi reati saranno esposti all'impunità assoluta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Mazza.

(È appoggiato.)

MAZZA. Chiedo di parlare per rispondere...

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pescetto.

TORNATA DEL 1° LUGLIO

FESCI. L'onorevole Mazza ha citato un periodo della relazione del Ministero, per appoggiare il suo emendamento, osservando che il Ministero stesso ammetteva che vi erano complotti i quali non avevano effetto per cause indipendenti dalla volontà di coloro che avevano prestabilita la diserzione. Ma se egli avesse letto per intero quella relazione, forse avrebbe trovato che mentre il Ministero ha dichiarato quel fatto, dichiarava pure che era così grave che doveva essere punito severamente. Diffatti il Ministero aggiungeva:

« L'esperienza ha dimostrato che l'impunità in simili casi rallenta in modo enorme la disciplina militare, e spinge i colpevoli di tentativo a ripeterlo quante volte penseranno ad effettuarlo. »

Dico di più: se voi non volete ammettere l'articolo come lo ha formulato la Commissione, ne verrà questa conseguenza, che quando un individuo qualunque, come già benissimo vi ha detto l'onorevole collega il generale Pinelli, avrà denunziato, e sarà stato punito per la denunzia, quelli che saranno stati denunziati, e che non sono ancora arrestati, diranno: noi abbiamo parlato di disertare, ma non volevamo compiere il nostro progetto.

Se adunque si accetta questa proposta, si verrà a distruggere tutto l'effetto che ci proponiamo colla legge, la quale tende a reprimere le diserzioni.

Io spero quindi che l'onorevole Mazza vorrà ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Lo ritira il deputato Mazza il suo emendamento?

Voci. Sì! sì! Lo ritiri!

MAZZA. Chiedo di rispondere al signor commissario regio.

PRESIDENTE. Se ritira il suo emendamento, pongo ai voti l'articolo; altrimenti la facoltà di parlare spetta al deputato Piroli, e poi al deputato Bixio.

MAZZA. In tal caso ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Avendo il deputato Mazza ritirato il suo emendamento, pongo ai voti l'articolo 4:

« Il progetto di disertare, concertato fra tre o più militari, sarà considerato complotto.

« Il complotto non susseguito da effetto sarà punito colla pena della reclusione militare da uno a due anni; il capo soggiacerà alla stessa pena aumentata da uno a tre gradi. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Chiunque, sia militare che estraneo alla milizia, avrà provocato o consigliato ad un reato di diserzione, soggiacerà alle pene stabilite per la diserzione.

« Se la diserzione provocata comprende tre o più militari, saranno applicate ai provocatori le pene stabilite dal Codice penale militare pel capo-complotto.

« Qualora la provocazione a disertare provenga da pubblici funzionari civili che militari, o da ministri dei culti, le pene come sopra stabilite per i provocatori, saranno aumentate di un grado.

« Le stesse pene saranno aumentate di due gradi qualora la provocazione sia stata commessa dalle per-

sone di cui è fatta menzione nel precedente paragrafo con abuso di autorità o di ministero e sarà applicato il massimo dei lavori forzati a tempo se la diserzione comprende tre o più individui, salve sempre le pene maggiori, quando il reato sia stato commesso in tempo di guerra. »

A quest'articolo è proposto il seguente emendamento del deputato Massari.

« Togliere dal terzo alinea le parole: *o dai ministri dei culti*, ed aggiungere all'articolo il seguente alinea:

« In ogni caso, quando si tratti di ministri dei culti, le pene saranno aumentate di due gradi. »

Il deputato Crispi propone a quest'articolo il seguente emendamento:

« Chiunque, sia militare che estraneo alla milizia, avrà provocato o consigliato ad un reato di diserzione, soggiacerà alle pene stabilite per la diserzione. Cotesta pena discenderà di un grado, se il reato di diserzione sia *mancato*; di due gradi se sia *tentato*.

« Se la diserzione provocata comprende tre o più militari, saranno applicate ai provocatori le pene stabilite dal Codice penale militare pel capo-complotto con la diminuzione di due gradi.

« Le stesse pene, con l'aumento di un grado, saranno applicate, qualora le persone indicate nel precedente paragrafo abbiano provocato, abusando della loro autorità o del loro ministero, o qualora abbiano favorito il passaggio del disertore all'estero. »

Essendo l'emendamento Crispi il più ampio, ha la precedenza per svolgerlo.

MELCHIORRE e MICHELINI. Domando la parola.

CRISPI. Il mio emendamento, dopo quello proposto all'articolo terzo dal deputato Mordini, e dalla Camera accettato, ha d'uopo d'una restrizione. Bisogna togliervi le seguenti parole: « cotesta pena discenderà di un grado, se il reato di diserzione sia *mancato*; di due gradi se sia *tentato*. »

Allo stato delle cose, questa disposizione non ha più ragion d'essere; essa vi è sottintesa, all'articolo quinto essendosi detto che il provocatore soggiacerà alle pene comminate in questa legge per la diserzione. Un'altra mutazione debbo pur fare al mio emendamento.

Nel primo alinea, dove è proposto che la pena pel complotto debb'essere quella che è stabilita dal Codice penale militare colla *diminuzione di due gradi*, si deve dire colla *diminuzione di un grado*.

Dopo di ciò permettetemi che io vi spieghi i motivi dell'articolo come venne da me concepito.

L'articolo, redatto dalla Commissione e accettato dal Governo, presenta parecchi inconvenienti.

Al primo alinea è detto che laddove la diserzione è stata concertata fra tre o più militari, il provocatore va soggetto alle pene stabilite dal Codice penale militare pel capo-complotto. Questa pena è di quindici anni di reclusione in tempo di pace e della morte in tempo di guerra.

Al secondo alinea è prescritto che, ove il provocatore sia funzionario pubblico o ministro di uno dei culti

esercitati nello Stato, la pena deve aumentare di un grado.

Finalmente si chiude l'articolo coll'altra disposizione, cioè che, qualora il funzionario pubblico o il ministro del culto abbiano commesso il reato di provocazione con abuso dell'autorità o del loro ministero, la pena dovrebbe salire di due gradi.

Rifletta la Camera che la graduazione, se avviene regolarmente in tempo di pace nel caso previsto dal secondo alinea, non è così in tempo di guerra. In tempo di pace il funzionario o il prete va punito col settimo grado della reclusione; in tempo di guerra incontrate altra volta la morte, come nel primo alinea.

Non c'è pena diversa nel Codice per le ipotesi del terzo alinea, giacchè non si può salire di due gradi sopra la reclusione militare in tempo di pace e sopra la morte in tempo di guerra. La scala penale è completamente esaurita. La morte è l'estremo limite, e al di là non c'è dove andare. Voi non potreste raggiungere lo scopo della graduazione della pena. Avendo voluto esacerbar troppo vi trovate che per due reati, uno dei quali è più grave dell'altro, siete costretti a colpirli ambedue dell'ugual modo.

Un altro errore si scorge là dove è detto che sarà applicato il massimo dei lavori forzati a tempo qualora per effetto della provocazione la diserzione comprenda tre o più individui.

Nell'applicare qui i lavori forzati viene sconvolta la scala delle pene.

La pena dei lavori forzati è inflitta ai reati cui allude l'articolo 5 del Codice penale militare. Essa non può confondersi colla reclusione militare, la cui applicazione è distintamente prescritta dall'articolo 4 dello stesso Codice. Pertanto nei reati di diserzione, seguendo la scala penale stabilita nell'articolo 20, dalla pena di morte non si può scendere ai lavori forzati, ma doversi scendere alla reclusione: e così dalla reclusione non si può ascendere che alla morte. Avendo nell'ultimo caso indicato nel terzo alinea dell'articolo 5 messa la pena dei lavori forzati, viene introdotta nella scala penale una delle pene che è stabilita unicamente per casi contemplati dall'articolo 5, e per quali è differente il passaggio da una pena all'altra.

Col mio sistema la graduazione avviene regolarmente. Diminuendo di un grado la pena per i provocatori, dei quali è oggetto il primo alinea dell'articolo 5, voi avrete in tempo di pace il sesto grado della reclusione militare, in tempo di guerra il settimo grado. Nei casi previsti dal secondo alinea avrete in tempo di pace il settimo grado della reclusione militare ed in tempo di guerra la morte. Sarete arrivati alla morte, che è quella che volevate in qualche modo applicare, ma avrete una logica graduazione della pena nei due differenti reati.

Mi si direbbe che le diserzioni militari in questi ultimi tempi hanno prese tali proporzioni, si presentano con tali caratteri da manifestarsi con tutta la potenza di un reato politico. Così essendo le cose, mi si soggiungerebbe che nei reati politici i legislatori non sono stati

mai tanto sottili da far distinzioni nell'applicazione delle pene. È vero, signori, e fu questo il vizio di tutte le legislazioni precedenti, che abbiamo combattuto e dobbiamo combattere oggi con maggior vigore, giacchè il regime di libertà c'impone di essere severi osservatori del diritto.

Nei reati politici ben so che gli uomini, prescrivendo le pene, spesso sono mossi da vendetta o da paura. La vendetta deve sparire dalle leggi, giacchè escluderebbe la giustizia. La paura non deve albergare in cuore italiano.

PIROLI. Domando la parola.

CRISPI. D'altronde, signori, la proposta che io vi fo, dà sufficiente latitudine perchè i due reati sieno convenientemente puniti.

Spero che la Camera vorrà accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Crispi sia appoggiato.

(È appoggiato.)

TROMBETTA, commissario regio. Prego anzitutto la Camera a voler riflettere che lo scopo precipuo di questa legge, come ho detto più volte, è quello di colpire i provocatori, stante le continue mene, le continue macchinazioni che si sono scoperte attorno l'esercito.

L'onorevole Crispi troverebbe in quest'articolo una sproporzione di penalità, se non erro, ed anzi ha esclamato che il Governo, essendo partito da una penalità troppo alta, non può più graduare le pene, quindi sproporzione. Ora dimostrerò alla Camera che la sproporzione lamentata non esiste assolutamente: oserei dire per contro che, se havvi articolo in questo progetto di legge in cui siasi più strettamente, più rigorosamente osservata la legge della proporzione, questo si è del quale ora si tratta. Il Governo, non ostante il numero stragrande dei provocatori, non ha cercato di imitare altri Governi, altri Codici in cui è stabilita anche attualmente la pena capitale per i provocatori, sia o non sia seguita da effetto la provocata diserzione; se ciò avesse fatto il Governo, si sarebbe con ragione dagli oppositori invocata la voce di Cesare Beccaria, di Montesquieu, di Filangeri. Ma il Governo, cui preme essenzialmente di reprimere con efficacia anzichè col soverchio rigore, non si scostò gran fatto dalla penalità stabilita dal Codice.

Vediamo adunque se vi è quella sproporzione che si vuol trovare:

« Chiunque, sia militare, che estraneo alla milizia, avrà provocato, consigliato ad un reato di diserzione soggiacerà alle stesse pene stabilite per la diserzione. »

E qui noti la Camera che all'articolo successivo si stabilisce la diminuzione di un grado quando non segua la diserzione.

Dunque nell'articolo 1 pare a me che non possa esistervi sproporzione alcuna.

« Se la diserzione provocata comprende tre o più militari saranno applicate ai provocatori le pene stabilite dal Codice penale militare per il capo-complotto, » vale a dire 15 anni di reclusione.

« Neppure qui vi sarebbe sproporzione, inquantochè un provocatore nelle attuali contingenze può sicuramente paragonarsi e punirsi come capo-complotto.

Seguitiamo:

« Qualora la provocazione a disertare provenga da pubblici funzionari civili che militari, o da ministri del culto, le pene come sopra stabilite per i provocatori saranno aumentate di un grado, » da 15 anni si ascenderà per conseguenza ai 20 anni di reclusione.

Non ho bisogno di rammentare alla Camera che trattandosi di convertire la reclusione militare nella reclusione ordinaria a riguardo delle persone estranee alla milizia si fa luogo alla diminuzione di un quinto, come stabilisce l'articolo 29 del Codice penale militare.

Dunque qui non abbiamo che l'aumento di un grado quando i provocatori sono funzionari pubblici civili che militari, o ministri del culto.

Succede finalmente l'ultimo alinea:

« Le stesse pene saranno aumentate di due gradi qualora la provocazione sia stata commessa dalle persone di cui è fatta menzione nel precedente paragrafo con abuso di autorità o di ministero. »

« E qui è facile di comprendere il motivo per cui si dovette portare la pena a vent'anni di lavori forzati.

Finchè si tratterà di provocazione a disertare che comprenda un numero di militari minore di tre, l'aumento può aver luogo nello stesso genere di pena; ma laddove avvenga, a cagion d'esempio, che un funzionario od un ministro del culto, con abuso di autorità o di ministero, provochi alla diserzione tre o più militari, allora, signori, manchiamo di aumento, e dobbiamo assolutamente passare alla pena di genere superiore, in quanto che, facendo luogo all'aumento di due gradi, si dovrebbe salire oltre il massimo della reclusione militare che si è d'anni 20.

Doveva dunque il Governo pensare al modo di colpire proporzionatamente questo gravissimo reato, e per ciò fare non aveva altro mezzo che di proporre la detta pena dei lavori forzati. E noti la Camera che le dette regole di proporzione consigliano appunto a portare quella pena a 20 anni, anzichè a soli 10 o 15, perchè in caso diverso ne conseguirebbe la incoerenza che quegli che la legge vorrebbe punire maggiormente sarebbe punito invece meno degli altri relativamente alla durata della punizione.

Quanto all'obbiezione cui allude al tempo di guerra non ho che ad accennare alla Camera che il progetto di legge non ha menomamente previsto il caso di tempo di guerra lasciandosi su di tal parte intatto il Codice penale militare; solo si è limitato in quest'ultimo alinea ad esprimere, *salvo le pene maggiori in tempi di guerra*, perchè naturalmente tutti sanno che in tempo di guerra i capi complotti sono puniti di morte.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. In una legge eccezionale, fatta per circostanze eccezionali; in una legge nella quale, al dire di valenti e robusti oratori, si sono introdotte rigorose

eccezioni, ossia aggravamento rigoroso di penalità, giurisdizione eccezionale, non sembrerà inopportuno che dovendo dare il voto per questa legge m'abbia il diritto di chiedere alla Commissione alcuni schiarimenti, intesi esclusivamente a dileguare le dubbiezze che nel mio animo sono sorte leggendo e ponderando l'articolo che prima fu formulato diversamente e poi è stato emendato nei termini seguenti:

« Chiunque, sia militare che estraneo alla milizia, avrà provocato o consigliato il reato di diserzione, ecc. »

In primo luogo domanderò alla sagacia dei componenti la Commissione quale sia la ragione per cui la reità in quest'articolo contemplata, commessa dal militare, sia stata equiparata alla reità stessa commessa dall'estranéo.

Mi sembra che l'uno e l'altro reato, secondo le persone dalle quali si è commesso, abbia una maggiore o minore gravèzza, avuto riguardo alla qualità della persona che lo consuma.

Ora, se il militare consiglia e provoca alla diserzione, è indubitamente più reo del pagano che consiglia e provoca il reato, e per conseguente a me sembra che la punizione che deve essere applicata al militare vuole essere maggiore di quella da infliggersi al pagano che dello stesso reato si rende colpevole.

Questa è una differenza che è nella coscienza degli uomini, e che è ancora consacrata nel vigente Codice penale militare, in cui effettivamente è notata la differenza che vi ha in fatto di diserzione, quando è provocata dal militare e quando è provocata dal pagano.

Ora io non comprendo per qual ragione questa differenza ammessa dal Codice penale militare non sia posta in questa legge eccezionale indiritta a punire e reprimere le macchinazioni dei nostri nemici, i quali, rompendo la disciplina dell'esercito, tendono a scalzare le fondamenta dell'unità nazionale, giusta le significative espressioni della Commissione stessa nella relazione che precede la legge cui ora si discute.

In secondo luogo domanderò alla stessa Commissione se il consiglio possa essere qualificato reato, ovvero se presenti elementi tali che possa mettere il magistrato, sia militare, sia civile, in grado di poter punire la diserzione cui il consiglio stesso è diretto.

Ricordo che il consiglio, secondo le sane dottrine della scienza penale, può rivelare la perfidia del consigliere, ma non può mai costituire una colpa punibile, massime quando il consiglio può essere l'effetto di una imprudenza, di una leggerezza ed anche di una disattenzione. Ora il semplice consiglio non può certamente costituire il reato che la legge ha voluto contemplare in quest'articolo. Egli è vero che nell'articolo 145 del Codice penale il legislatore si è servito di una simile espressione per definire la diserzione. In quest'articolo leggesi scritto: « Il militare che avrà provocato, consigliato o favorito la diserzione sarà punito colla stessa pena del disertore. »

Ma in quest'articolo alle parole *provocato, consigliato*, si aggiunge ancora la parola *favorito*, che meglio deter-